CONFERENZA DEI RAPPRESENTANTI DEI GOVERNI DEGLI STATI MEMBRI

Bruxelles, 5 ottobre 2007 (OR. fr)

CIG 2/1/07 REV 1

NOTA

della: Presidenza della CIG in data: 5 ottobre 2007

alla: Conferenza intergovernativa (CIG)

Oggetto: CIG 2007

Progetto di trattato che modifica il trattato sull'Unione europea e il trattato che istituisce la Comunità europea - Protocolli

PROGETTO DI

TRATTATO CHE MODIFICA

IL TRATTATO SULL'UNIONE EUROPEA E

IL TRATTATO CHE ISTITUISCE LA COMUNITÀ EUROPEA

PROTOCOLLI

- Protocolli 1-10 da allegare al trattato sull'Unione europea, al trattato sul funzionamento dell'Unione europea e, se del caso, al trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica
- Protocolli 11 e 12 da allegare al trattato che modifica il trattato sull'Unione europea e il trattato che istituisce la Comunità europea

La presidenza trasmette alla conferenza intergovernativa il testo completo del trattato che modifica il trattato sull'Unione europea e il trattato che istituisce la Comunità europea, inclusi i protocolli e le dichiarazioni allegate all'atto finale, quali risultanti dai lavori del gruppo degli esperti giuridici.

La presidenza sottoporrà il testo alla conferenza intergovernativa a livello di ministri degli affari esteri che si riunirà a Lussemburgo il 15 ottobre in vista dell'adozione definitiva in occasione della conferenza intergovernativa a livello di capi di Stato o di governo che si terrà a Lisbona il 18 ottobre 2007.

Tutte le versioni linguistiche del testo sono trasmesse in data odierna, 5 ottobre 2007, alle delegazioni. Come di consueto le diverse versioni linguistiche saranno messe a punto dai giuristilinguisti del Consiglio prima della firma del trattato.

A. PROTOCOLLI DA ALLEGARE AL TRATTATO SULL'UNIONE EUROPEA, AL TRATTATO SUL FUNZIONAMENTO DELL'UNIONE EUROPEA E, SE DEL CASO, AL TRATTATO CHE ISTITUISCE LA COMUNITÀ EUROPEA DELL'ENERGIA ATOMICA

PROTOCOLLO (n. 1)

SUL RUOLO DEI PARLAMENTI NAZIONALI NELL'UNIONE EUROPEA

LE ALTE PARTI CONTRAENTI,

RICORDANDO che il modo in cui i parlamenti nazionali effettuano il controllo sui rispettivi governi relativamente alle attività dell'Unione è una questione disciplinata dall'ordinamento costituzionale e dalla prassi costituzionale propri di ciascuno Stato membro;

DESIDEROSE di incoraggiare una maggiore partecipazione dei parlamenti nazionali alle attività dell'Unione europea e di potenziarne la capacità di esprimere i loro pareri su progetti di atti legislativi dell'Unione e su altri problemi che rivestano per loro un particolare interesse,

HANNO CONVENUTO le disposizioni seguenti, che sono allegate al trattato sull'Unione europea, al trattato sul funzionamento dell'Unione europea e al trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica:

TITOLO I

COMUNICAZIONE DI INFORMAZIONI AI PARLAMENTI NAZIONALI

Articolo 1

I documenti di consultazione redatti dalla Commissione (libri verdi, libri bianchi e comunicazioni) sono inviati direttamente dalla Commissione ai parlamenti nazionali all'atto della pubblicazione. La Commissione trasmette inoltre ai parlamenti nazionali il programma legislativo annuale e gli altri strumenti di programmazione legislativa o di strategia politica nello stesso momento in cui li trasmette al Parlamento europeo e al Consiglio.

Articolo 2

I progetti di atti legislativi indirizzati al Parlamento europeo e al Consiglio sono trasmessi ai parlamenti nazionali.

Ai fini del presente protocollo, per "progetto di atto legislativo" si intende la proposta della Commissione, l'iniziativa di un gruppo di Stati membri, l'iniziativa del Parlamento europeo, la richiesta della Corte di giustizia, la raccomandazione della Banca centrale europea e la richiesta della Banca europea per gli investimenti, intese all'adozione di un atto legislativo.

I progetti di atti legislativi presentati dalla Commissione sono trasmessi ai parlamenti nazionali direttamente dalla Commissione, nello stesso momento in cui sono trasmessi al Parlamento europeo e al Consiglio.

I progetti di atti legislativi presentati dal Parlamento europeo sono trasmessi ai parlamenti nazionali direttamente dal Parlamento europeo.

I progetti di atti legislativi presentati da un gruppo di Stati membri, dalla Corte di giustizia, dalla Banca centrale europea o dalla Banca europea per gli investimenti sono trasmessi ai parlamenti nazionali dal Consiglio.

Articolo 3

I parlamenti nazionali possono inviare ai presidenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione un parere motivato in merito alla conformità di un progetto di atto legislativo al principio di sussidiarietà, secondo la procedura prevista dal protocollo sull'applicazione dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità.

Se il progetto di atto legislativo è stato presentato da un gruppo di Stati membri, il presidente del Consiglio trasmette il parere o i pareri motivati ai governi di tali Stati membri.

Se il progetto di atto legislativo è stato presentato dalla Corte di giustizia, dalla Banca centrale europea o dalla Banca europea per gli investimenti, il presidente del Consiglio trasmette il parere o i pareri motivati all'istituzione o organo interessato.

Articolo 4

Un periodo di otto settimane intercorre tra la data in cui si mette a disposizione dei parlamenti nazionali, nelle lingue ufficiali dell'Unione, un progetto di atto legislativo e la data in cui questo è iscritto all'ordine del giorno provvisorio del Consiglio ai fini della sua adozione o dell'adozione di una posizione nel quadro di una procedura legislativa. In caso di urgenza sono ammesse eccezioni le cui motivazioni sono riportate nell'atto o nella posizione del Consiglio. Salvo in casi urgenti debitamente motivati, nel corso di queste otto settimane non può essere constatato alcun accordo riguardante il progetto di atto legislativo. Salvo nei casi urgenti debitamente motivati, tra l'iscrizione di un progetto di atto legislativo all'ordine del giorno provvisorio del Consiglio e l'adozione di una posizione devono trascorrere dieci giorni.

Articolo 5

Gli ordini del giorno e i risultati delle sessioni del Consiglio, compresi i processi verbali delle sessioni nelle quali il Consiglio delibera su progetti di atti legislativi, sono trasmessi direttamente ai parlamenti nazionali nello stesso momento in cui sono comunicati ai governi degli Stati membri.

Articolo 6

Qualora il Consiglio europeo intenda ricorrere all'articolo 33, paragrafo 1 o 2 del trattato sull'Unione europea, i parlamenti nazionali sono informati dell'iniziativa del Consiglio europeo almeno sei mesi prima che sia adottata una decisione.

Articolo 7

La Corte dei conti trasmette a titolo informativo la relazione annua ai parlamenti nazionali nello stesso momento in cui la trasmette al Parlamento europeo e al Consiglio.

Articolo 8

Quando il sistema parlamentare nazionale non è unicamerale, gli articoli da 1 a 7 si applicano alle camere che lo compongono.

TITOLO II

COOPERAZIONE INTERPARLAMENTARE

Articolo 9

Il Parlamento europeo e i parlamenti nazionali definiscono insieme l'organizzazione e la promozione di una cooperazione interparlamentare efficace e regolare in seno all'Unione.

Articolo 10

Una conferenza degli organi parlamentari specializzati per gli affari dell'Unione può sottoporre all'attenzione del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione i contributi che ritiene utili. La conferenza promuove inoltre lo scambio di informazioni e buone prassi tra i parlamenti nazionali e il Parlamento europeo, e tra le loro commissioni specializzate. Può altresì organizzare conferenze interparlamentari su temi specifici, in particolare per discutere su argomenti che rientrano nella politica estera e di sicurezza comune, compresa la politica di sicurezza e di difesa comune. I contributi della conferenza non vincolano i parlamenti nazionali e non pregiudicano la loro posizione.

PROTOCOLLO (n. 2)

SULL'APPLICAZIONE DEI PRINCIPI DI SUSSIDIARIETÀ E DI PROPORZIONALITÀ

LE ALTE PARTI CONTRAENTI,

DESIDEROSE di garantire che le decisioni siano prese il più possibile vicino ai cittadini dell'Unione;

DETERMINATE a fissare le condizioni dell'applicazione dei principi di sussidiarietà e proporzionalità sanciti nell'articolo 5 del trattato sull'Unione europea e ad istituire un sistema di controllo dell'applicazione di detti principi,

HANNO CONVENUTO le disposizioni seguenti, che sono allegate al trattato sull'Unione europea e al trattato sul funzionamento dell'Unione europea:

Articolo 1

Ciascuna istituzione vigila in modo continuo sul rispetto dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità definiti nell'articolo 5 del trattato sull'Unione europea.

Articolo 2

Prima di proporre un atto legislativo, la Commissione effettua ampie consultazioni. Tali consultazioni devono tener conto, se del caso, della dimensione regionale e locale delle azioni previste. Nei casi di straordinaria urgenza, la Commissione non procede a dette consultazioni. Essa motiva la decisione nella proposta.

Articolo 3

Ai fini del presente protocollo, per "progetto di atto legislativo" si intende la proposta della Commissione, l'iniziativa di un gruppo di Stati membri, l'iniziativa del Parlamento europeo, la richiesta della Corte di giustizia, la raccomandazione della Banca centrale europea e la richiesta della Banca europea per gli investimenti, intese all'adozione di un atto legislativo.

Articolo 4

La Commissione trasmette i progetti di atti legislativi e i progetti modificati ai parlamenti nazionali nello stesso momento in cui li trasmette al legislatore dell'Unione.

Il Parlamento europeo trasmette i suoi progetti di atti legislativi e i progetti modificati ai parlamenti nazionali.

Il Consiglio trasmette i progetti di atti legislativi presentati da un gruppo di Stati membri, dalla Corte di giustizia, dalla Banca centrale europea o dalla Banca europea per gli investimenti, e i progetti modificati, ai parlamenti nazionali.

Non appena adottate, le risoluzioni legislative del Parlamento europeo e le posizioni del Consiglio sono da loro trasmesse ai parlamenti nazionali.

Articolo 5

I progetti di atti legislativi sono motivati con riguardo ai principi di sussidiarietà e di proporzionalità. Ogni progetto di atto legislativo dovrebbe essere accompagnato da una scheda contenente elementi circostanziati che consentano di valutare il rispetto dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità. Tale scheda dovrebbe fornire elementi che consentano di valutarne l'impatto finanziario e le conseguenze, quando si tratta di una direttiva, sulla regolamentazione che sarà attuata dagli Stati membri, ivi compresa, se del caso, la legislazione regionale. Le ragioni che hanno portato a concludere che un obiettivo dell'Unione può essere conseguito meglio a livello di quest'ultima sono confortate da indicatori qualitativi e, ove possibile, quantitativi. I progetti di atti legislativi tengono conto della necessità che gli oneri, siano essi finanziari o amministrativi, che ricadono sull'Unione, sui governi nazionali, sugli enti regionali o locali, sugli operatori economici e sui cittadini siano il meno gravosi possibile e commisurati all'obiettivo da conseguire.

Articolo 6

Ciascuno dei parlamenti nazionali o ciascuna camera di uno di questi parlamenti può, entro un termine di otto settimane a decorrere dalla data di trasmissione di un progetto di atto legislativo, inviare ai presidenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione un parere motivato che espone le ragioni per le quali ritiene che il progetto in causa non sia conforme al principio di sussidiarietà. Spetta a ciascun parlamento nazionale o a ciascuna camera dei parlamenti nazionali consultare all'occorrenza i parlamenti regionali con poteri legislativi.

Se il progetto di atto legislativo è stato presentato da un gruppo di Stati membri, il presidente del Consiglio trasmette il parere ai governi di tali Stati membri.

Se il progetto di atto legislativo è stato presentato dalla Corte di giustizia, dalla Banca centrale europea o dalla Banca europea per gli investimenti, il presidente del Consiglio trasmette il parere all'istituzione o organo interessato.

Articolo 7

1. Il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione e, se del caso, il gruppo di Stati membri, la Corte di giustizia, la Banca centrale europea o la Banca europea per gli investimenti, ove il progetto di atto legislativo sia stato presentato da essi, tengono conto dei pareri motivati trasmessi dai parlamenti nazionali o da ciascuna camera di uno di questi parlamenti.

Ciascun parlamento nazionale dispone di due voti, ripartiti in funzione del sistema parlamentare nazionale. In un sistema parlamentare nazionale bicamerale, ciascuna delle due camere dispone di un voto.

2. Qualora i pareri motivati sul mancato rispetto del principio di sussidiarietà da parte di un progetto di atto legislativo rappresentino almeno un terzo dell'insieme dei voti attribuiti ai parlamenti nazionali conformemente al paragrafo 1, secondo comma, il progetto deve essere riesaminato. Tale soglia è pari a un quarto qualora si tratti di un progetto di atto legislativo presentato sulla base dell'articolo 68 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea riguardante lo spazio di libertà, sicurezza e giustizia.

Al termine di tale riesame, la Commissione e, se del caso, il gruppo di Stati membri, il Parlamento europeo, la Corte di giustizia, la Banca centrale europea o la Banca europea per gli investimenti, se il progetto di atto legislativo è stato presentato da essi, può decidere di mantenere il progetto, di modificarlo o di ritirarlo. Tale decisione deve essere motivata.

3. Inoltre, secondo la procedura legislativa ordinaria, qualora i pareri motivati sul mancato rispetto del principio di sussidiarietà da parte di una proposta di atto legislativo rappresentino almeno la maggioranza semplice dei voti attribuiti ai parlamenti nazionali conformemente al paragrafo 1, secondo comma, la proposta è riesaminata. Al termine di tale riesame, la Commissione può decidere di mantenere la proposta, di modificarla o di ritirarla.

Qualora scelga di mantenerla, la Commissione spiega, in un parere motivato, perché ritiene la proposta conforme al principio di sussidiarietà. Tale parere motivato e i pareri motivati dei parlamenti nazionali sono sottoposti al legislatore dell'Unione affinché ne tenga conto nella procedura:

a) prima della conclusione della prima lettura, il legislatore (Consiglio e Parlamento europeo) esamina la compatibilità della proposta legislativa con il principio di sussidiarietà, tenendo particolarmente conto delle ragioni espresse e condivise dalla maggioranza dei parlamenti nazionali, nonché del parere motivato della Commissione;

b) se, a maggioranza del 55% dei membri del Consiglio o a maggioranza dei voti espressi in sede di Parlamento europeo, il legislatore ritiene che la proposta non sia compatibile con il principio di sussidiarietà, la proposta legislativa non forma oggetto di ulteriore esame.

Articolo 8

La Corte di giustizia dell'Unione europea è competente a pronunciarsi sui ricorsi per violazione, mediante un atto legislativo, del principio di sussidiarietà proposti secondo le modalità previste all'articolo 230 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea da uno Stato membro, o trasmessi da quest'ultimo in conformità con il rispettivo ordinamento giuridico interno a nome del suo parlamento nazionale o di una camera di detto parlamento nazionale.

In conformità alle modalità previste dallo stesso articolo, tali ricorsi possono essere proposti anche dal Comitato delle regioni avverso atti legislativi per l'adozione dei quali il trattato sul funzionamento dell'Unione europea richiede la sua consultazione.

Articolo 9

La Commissione presenta al Consiglio europeo, al Parlamento europeo, al Consiglio e ai parlamenti nazionali una relazione annuale circa l'applicazione dell'articolo 5 del trattato sull'Unione europea. La relazione annuale deve anche essere inviata al Comitato delle regioni e al Comitato economico e sociale.

PROTOCOLLO (n. 3)

SULL'EUROGRUPPO

LE ALTE PARTI CONTRAENTI,

DESIDEROSE di favorire le condizioni di una maggiore crescita economica nell'Unione europea e, a tale scopo, di sviluppare un coordinamento sempre più stretto delle politiche economiche della zona euro;

CONSAPEVOLI della necessità di prevedere disposizioni particolari per un dialogo rafforzato tra gli Stati membri la cui moneta è l'euro, in attesa che l'euro diventi la moneta di tutti gli Stati membri dell'Unione.

HANNO CONVENUTO le disposizioni seguenti, che sono allegate al trattato sull'Unione europea e al trattato sul funzionamento dell'Unione europea:

Articolo 1

I ministri degli Stati membri la cui moneta è l'euro si riuniscono a titolo informale. Tali riunioni hanno luogo, a seconda delle necessità, per discutere questioni attinenti alle responsabilità specifiche da essi condivise in materia di moneta unica. La Commissione partecipa alle riunioni. La Banca centrale europea è invitata a prendere parte a tali riunioni, preparate dai rappresentanti dei ministri responsabili delle finanze degli Stati membri la cui moneta è l'euro e dai rappresentanti della Commissione.

Articolo 2

I ministri degli Stati membri la cui moneta è l'euro eleggono un presidente per un periodo di due anni e mezzo, a maggioranza di tali Stati membri.

PROTOCOLLO (n. 4)

SULLA COOPERAZIONE STRUTTURATA PERMANENTE ISTITUITA DALL'ARTICOLO 27 DEL TRATTATO SULL'UNIONE EUROPEA

LE ALTE PARTI CONTRAENTI,

VISTO l'articolo 27, paragrafo 6 e l'articolo 31 del trattato sull'Unione europea,

RAMMENTANDO che l'Unione conduce una politica estera e di sicurezza comune fondata sulla realizzazione di un livello di convergenza delle azioni degli Stati membri in costante crescita;

RAMMENTANDO che la politica di sicurezza e di difesa comune costituisce parte integrante della politica estera e di sicurezza comune; che essa assicura che l'Unione disponga di una capacità operativa fondata su mezzi civili e militari; che l'Unione può avvalersi di tali mezzi per le missioni di cui all'articolo 28 del trattato sull'Unione europea che si svolgono al suo esterno per garantire il mantenimento della pace, la prevenzione dei conflitti e il rafforzamento della sicurezza internazionale conformemente ai principi della Carta delle Nazioni Unite; che l'esecuzione di tali compiti si basa sulle capacità militari fornite dagli Stati membri, conformemente al principio della "riserva unica di forze";

RAMMENTANDO che la politica di sicurezza e di difesa comune dell'Unione non pregiudica il carattere specifico della politica di sicurezza e di difesa di taluni Stati membri;

RAMMENTANDO che la politica di sicurezza e di difesa comune dell'Unione rispetta gli obblighi derivanti dal trattato del Nord-Atlantico per gli Stati membri che ritengono che la loro difesa comune si realizzi tramite l'Organizzazione del trattato del Nord-Atlantico, che resta il fondamento della difesa collettiva dei suoi membri, ed è compatibile con la politica di sicurezza e di difesa comune adottata in tale contesto;

CONVINTE che un ruolo più forte dell'Unione in materia di sicurezza e di difesa contribuirà alla vitalità di un'Alleanza atlantica rinnovata, conformemente agli accordi "Berlin plus";

DETERMINATE ad assicurare che l'Unione sia in grado di assumere pienamente le responsabilità che le incombono nella comunità internazionale;

RICONOSCENDO che l'Organizzazione delle Nazioni Unite può chiedere l'assistenza dell'Unione per attuare d'urgenza missioni avviate ai sensi dei capi VI e VII della Carta delle Nazioni Unite;

RICONOSCENDO che il rafforzamento della politica di sicurezza e di difesa richiederà sforzi da parte degli Stati membri nel settore delle capacità;

CONSAPEVOLI che il raggiungimento di una nuova fase nello sviluppo della politica europea di sicurezza e di difesa presuppone sforzi risoluti da parte degli Stati membri che ne hanno espresso la disponibilità;

RICORDANDO che è importante che l'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza sia pienamente associato ai lavori nel quadro della cooperazione strutturata permanente,

HANNO CONVENUTO le disposizioni seguenti, che sono allegate al trattato sull'Unione europea e al trattato sul funzionamento dell'Unione europea:

Articolo 1

La cooperazione strutturata permanente di cui all'articolo 27, paragrafo 6 del trattato sull'Unione europea è aperta a ogni Stato membro che s'impegni, dalla data dell'entrata in vigore del trattato che modifica il trattato sull'Unione europea e il trattato che istituisce la Comunità europea:

- a) a procedere più intensamente allo sviluppo delle sue capacità di difesa, attraverso lo sviluppo dei suoi contributi nazionali e la partecipazione, se del caso, a forze multinazionali, ai principali programmi europei di equipaggiamento e all'attività dell'Agenzia nel settore dello sviluppo delle capacità di difesa, della ricerca, dell'acquisizione e degli armamenti (l'Agenzia europea per la difesa), e
- b) ad essere in grado di fornire, al più tardi nel 2010, a titolo nazionale o come componente di gruppi di forze multinazionali, unità di combattimento mirate alle missioni previste, configurate sul piano tattico come gruppi tattici, con gli elementi di supporto, compresi trasporto e logistica, capaci di intraprendere missioni menzionate all'articolo 28 del trattato sull'Unione europea, entro un termine da 5 a 30 giorni, in particolare per rispondere a richieste dell'Organizzazione delle Nazioni Unite, e sostenibili per un periodo iniziale di 30 giorni prorogabili fino ad almeno 120 giorni.

Articolo 2

Gli Stati membri partecipanti alla cooperazione strutturata permanente si impegnano, per conseguire gli obiettivi di cui all'articolo 1:

a) a cooperare, dall'entrata in vigore del trattato che modifica il trattato sull'Unione europea e il trattato che istituisce la Comunità europea, al fine di conseguire obiettivi concordati riguardanti il livello delle spese per gli investimenti in materia di equipaggiamenti per la difesa, e a riesaminare regolarmente tali obiettivi alla luce dell'ambiente di sicurezza e delle responsabilità internazionali dell'Unione;

- b) a ravvicinare, per quanto possibile, i loro strumenti di difesa, in particolare armonizzando l'identificazione dei bisogni militari, mettendo in comune e, se del caso, specializzando i loro mezzi e capacità di difesa, nonché promuovendo la cooperazione nei settori della formazione e della logistica;
- c) a prendere misure concrete per rafforzare la disponibilità, l'interoperabilità, la flessibilità e la schierabilità delle loro forze, in particolare identificando obiettivi comuni in materia di proiezione delle forze, anche eventualmente riesaminando le loro procedure decisionali nazionali;
- d) a cooperare per assicurare che essi prendano le misure necessarie per colmare, anche attraverso approcci multinazionali e senza pregiudizio degli impegni che li riguardano in seno all'Organizzazione del trattato del Nord-Atlantico, le lacune constatate nel quadro del "meccanismo di sviluppo delle capacità";
- e) a partecipare, se del caso, allo sviluppo di programmi comuni o europei di equipaggiamenti di vasta portata nel quadro dell'Agenzia europea per la difesa.

Articolo 3

L'Agenzia europea per la difesa contribuisce alla valutazione regolare dei contributi degli Stati membri partecipanti in materia di capacità, in particolare dei contributi forniti seguendo i criteri che saranno stabiliti, tra l'altro, sulla base dell'articolo 2, e riferisce in materia almeno una volta l'anno. La valutazione potrà servire di base alle raccomandazioni e alle decisioni del Consiglio adottate conformemente all'articolo 31 del trattato sull'Unione europea.

PROTOCOLLO (n. 5)

RELATIVO ALL'ARTICOLO 6, PARAGRAFO 2 DEL TRATTATO SULL'UNIONE EUROPEA SULL'ADESIONE DELL'UNIONE ALLA CONVENZIONE EUROPEA DI SALVAGUARDIA DEI DIRITTI DELL'UOMO E DELLE LIBERTÀ FONDAMENTALI

LE ALTE PARTI CONTRAENTI,

HANNO CONVENUTO le disposizioni seguenti, che sono allegate al trattato sull'Unione europea e al trattato sul funzionamento dell'Unione europea:

Articolo 1

L'accordo relativo all'adesione dell'Unione alla Convenzione europea di salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (in appresso denominata "convenzione europea"), previsto dall'articolo 6, paragrafo 2 del trattato sull'Unione europea deve garantire che siano preservate le caratteristiche specifiche dell'Unione e del diritto dell'Unione, segnatamente per quanto riguarda:

- a) le modalità specifiche dell'eventuale partecipazione dell'Unione agli organi di controllo della convenzione europea,
- b) i meccanismi necessari per garantire che i procedimenti avviati da Stati terzi e le singole domande siano indirizzate correttamente, a seconda dei casi, agli Stati membri e/o all'Unione.

Articolo 2

L'accordo di cui all'articolo 1 deve garantire che l'adesione non incida né sulle competenze dell'Unione né sulle attribuzioni delle sue istituzioni. Esso deve garantire che nessuna sua parte incida sulla situazione particolare degli Stati membri nei confronti della convenzione europea e, in particolare, riguardo ai suoi protocolli, alle misure prese dagli Stati membri in deroga alla convenzione europea ai sensi del suo articolo 15 e a riserve formulate dagli Stati membri nei confronti della convenzione europea ai sensi del suo articolo 57.

Articolo 3

Nessun elemento dell'accordo di cui all'articolo 1 deve avere effetti sull'articolo 292, paragrafo 2 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

PROTOCOLLO (n. 6)

SUL MERCATO INTERNO E SULLA CONCORRENZA

LE ALTE PARTI CONTRAENTI,

CONSIDERANDO che il mercato interno ai sensi dell'articolo 3 del trattato sull'Unione europea comprende un sistema che assicura che la concorrenza non sia falsata,

HANNO CONVENUTO che

a tal fine, l'Unione adotta, se necessario, un'azione in base alle disposizioni del trattato, compreso in base all'articolo 308 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

Il presente protocollo è allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

PROTOCOLLO (n. 7)

SULL'APPLICAZIONE DELLA CARTA DEI DIRITTI FONDAMENTALI ALLA POLONIA E AL REGNO UNITO

LE ALTE PARTI CONTRAENTI,

CONSIDERANDO che all'articolo 6 del trattato sull'Unione europea l'Unione riconosce i diritti, le libertà e i principi sanciti nella Carta dei diritti fondamentali;

CONSIDERANDO che l'applicazione della Carta deve essere rigorosamente conforme alle disposizioni del succitato articolo 6 e del titolo VII della Carta medesima;

CONSIDERANDO che il succitato articolo 6 esige che la Carta sia applicata e interpretata dagli organi giurisdizionali della Polonia e del Regno Unito rigorosamente in conformità con le spiegazioni di cui a detto articolo;

CONSIDERANDO che la Carta contiene sia diritti che principi;

CONSIDERANDO che la Carta contiene sia disposizioni di carattere civile e politico che disposizioni di carattere economico e sociale;

CONSIDERANDO che la Carta ribadisce i diritti, le libertà e i principi riconosciuti nell'Unione e rende detti diritti più visibili ma non crea nuovi diritti o principi;

RAMMENTANDO gli obblighi imposti alla Polonia e al Regno Unito dal trattato sull'Unione europea, dal trattato sul funzionamento dell'Unione europea e dal diritto dell'Unione in generale;

PRENDENDO ATTO dell'auspicio della Polonia e del Regno Unito di chiarire determinati aspetti dell'applicazione della Carta;

DESIDEROSE pertanto di chiarire l'applicazione della Carta in relazione alle leggi e alle azioni amministrative della Polonia e del Regno Unito e la sua rivendicabilità dinanzi a un organo giurisdizionale in Polonia e nel Regno Unito;

RIAFFERMANDO che i riferimenti al funzionamento di disposizioni specifiche della Carta contenuti nel presente protocollo lasciano impregiudicato il funzionamento di altre disposizioni della Carta;

RIAFFERMANDO che il presente protocollo lascia impregiudicata l'applicazione della Carta agli altri Stati membri;

RIAFFERMANDO che il presente protocollo lascia impregiudicati gli altri obblighi imposti alla Polonia e al Regno Unito dal trattato sull'Unione europea, dal trattato sul funzionamento dell'Unione europea e dal diritto dell'Unione in generale,

HANNO CONVENUTO le disposizioni seguenti, che sono allegate al trattato sull'Unione europea e al trattato sul funzionamento dell'Unione europea:

Articolo 1

- 1. La Carta non estende la competenza della Corte di giustizia dell'Unione europea o di qualunque altro organo giurisdizionale della Polonia o del Regno Unito a ritenere che le leggi, i regolamenti o le disposizioni, le pratiche o le azioni amministrative della Polonia o del Regno Unito non siano conformi ai diritti, alle libertà e ai principi fondamentali che essa riafferma.
- 2. In particolare e per evitare dubbi, nulla nel titolo IV della Carta crea diritti rivendicabili dinanzi a un organo giurisdizionale applicabili alla Polonia o al Regno Unito, salvo nella misura in cui la Polonia o il Regno Unito ha previsto tali diritti nel rispettivo diritto interno.

Articolo 2

Ove una disposizione della Carta faccia riferimento a leggi e pratiche nazionali, detta disposizione si applica in Polonia o nel Regno Unito soltanto nella misura in cui i diritti o i principi ivi contenuti sono riconosciuti nella legge o nelle pratiche della Polonia o del Regno Unito.

PROTOCOLLO (n. 8)

SULL'ESERCIZIO DELLA COMPETENZA CONCORRENTE

LE ALTE PARTI CONTRAENTI,

HANNO CONVENUTO le disposizioni seguenti, che sono allegate al trattato sull'Unione europea e al trattato sul funzionamento dell'Unione europea:

Articolo unico

Con riferimento all'articolo 2, paragrafo 2 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea relativo alla competenza concorrente, quando l'Unione agisce in un determinato settore, il campo di applicazione di questo esercizio di competenza copre unicamente gli elementi disciplinati dall'atto dell'Unione in questione e non copre pertanto l'intero settore.

PROTOCOLLO (n. 9)

SUI SERVIZI DI INTERESSE GENERALE

LE ALTE PARTI CONTRAENTI,

DESIDERANDO sottolineare l'importanza dei servizi di interesse generale,

HANNO CONVENUTO le disposizioni seguenti, che sono allegate al trattato sull'Unione europea e al trattato sul funzionamento dell'Unione europea:

Articolo 1

I valori comuni dell'Unione con riguardo al settore dei servizi di interesse economico generale ai sensi dell'articolo 14 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea comprendono in particolare:

- il ruolo essenziale e l'ampia discrezionalità delle autorità nazionali, regionali e locali nella fornitura, commissione e organizzazione di servizi di interesse economico generale il più vicini possibile alle esigenze degli utenti;
- la diversità tra i vari servizi di interesse economico generale e le differenze delle esigenze e preferenze degli utenti che possono discendere da situazioni geografiche, sociali e culturali diverse;
- un alto livello di qualità, sicurezza e accessibilità, la parità di trattamento e la promozione dell'accesso universale e dei diritti dell'utente.

Articolo 2

Le disposizioni dei trattati lasciano impregiudicata la competenza degli Stati membri a fornire, a commissionare e ad organizzare servizi di interesse generale non economico.

PROTOCOLLO (n. 10)

SULLE DISPOSIZIONI TRANSITORIE

LE ALTE PARTI CONTRAENTI,

CONSIDERANDO che, per organizzare la transizione dalle disposizioni istituzionali dei trattati applicabili prima dell'entrata in vigore del trattato che modifica il trattato sull'Unione europea e il trattato che istituisce la Comunità europea a quelle previste da detto trattato, è necessario prevedere disposizioni transitorie,

HANNO CONVENUTO le disposizioni seguenti, che sono allegate al trattato sull'Unione europea, al trattato sul funzionamento dell'Unione europea e al trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica:

Articolo 1

Nel presente protocollo i termini "trattati" designano il trattato sull'Unione europea, il trattato sul funzionamento dell'Unione europea il trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica.

TITOLO I DISPOSIZIONI CONCERNENTI IL PARLAMENTO EUROPEO

Articolo 2

In tempo utile prima delle elezioni parlamentari europee del 2009, il Consiglio europeo adotta, conformemente all'articolo 9 A, paragrafo 2, secondo comma del trattato sull'Unione europea, una decisione che stabilisce la composizione del Parlamento europeo.

Fino alla scadenza della legislatura 2004-2009, la composizione e il numero di membri del Parlamento europeo restano quelli esistenti all'entrata in vigore del trattato che modifica il trattato sull'Unione europea e il trattato che istituisce la Comunità europea.

TITOLO II DISPOSIZIONI CONCERNENTI LA MAGGIORANZA QUALIFICATA

Articolo 3

- 1. Conformemente all'articolo 9 C, paragrafo 4 del trattato sull'Unione europea, le disposizioni di tale paragrafo e le disposizioni dell'articolo 205, paragrafo 2 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, relative alla definizione della maggioranza qualificata in seno al Consiglio europeo e al Consiglio, prendono effetto il 1º novembre 2014.
- 2. Nel periodo dal 1º novembre 2014 al 31 marzo 2017, quando una deliberazione deve essere adottata a maggioranza qualificata, un membro del Consiglio può chiedere che la deliberazione sia adottata in base alla maggioranza qualificata ai sensi del paragrafo 3. In tal caso si applicano i paragrafi 3 e 4.
- 3. Fino al 31 ottobre 2014, sono in vigore le disposizioni seguenti fatto salvo l'articolo 201 bis, paragrafo 1, secondo comma del trattato sul funzionamento dell'Unione europea:

Per le deliberazioni del Consiglio europeo e del Consiglio che richiedono una maggioranza qualificata, ai voti dei membri è attribuita la seguente ponderazione:

Belgio	12
Bulgaria	10
Repubblica ceca	12
Danimarca	7
Germania	29
Estonia	4
Irlanda	7
Grecia	12
Spagna	27
Francia	29
Italia	29
Cipro	4
Lettonia	4
Lituania	7
Lussemburgo	4
Ungheria	12
Malta	3
Paesi Bassi	13
Austria	10
Polonia	27
Portogallo	12
Romania	14
Slovenia	4
Slovacchia	7
Finlandia	7
Svezia	10
Regno Unito	29

Le deliberazioni sono valide se hanno ottenuto almeno 255 voti che esprimano il voto favorevole della maggioranza dei membri quando, in virtù dei trattati, debbono essere adottate su proposta della Commissione. Negli altri casi le deliberazioni sono valide se hanno ottenuto almeno 255 voti che esprimano il voto favorevole di almeno due terzi dei membri.

Un membro del Consiglio europeo o del Consiglio può chiedere che, allorché il Consiglio europeo o il Consiglio adotta un atto a maggioranza qualificata, si verifichi che gli Stati membri che compongono tale maggioranza qualificata rappresentino almeno il 62% della popolazione totale dell'Unione. Qualora tale condizione non sia soddisfatta, l'atto non è adottato.

4. Fino al 31 ottobre 2014, qualora non tutti i membri del Consiglio prendano parte alle votazioni, ossia nei casi in cui si fa riferimento alla maggioranza qualificata ai sensi dell'articolo 205, paragrafo 3 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, per maggioranza qualificata si intende una proporzione dei voti ponderati, una proporzione del numero dei membri del Consiglio ed eventualmente una percentuale della popolazione degli Stati membri interessati pari a quelle previste al paragrafo 3.

TITOLO III DISPOSIZIONI RELATIVE ALLE FORMAZIONI DEL CONSIGLIO

Articolo 4

Fino all'entrata in vigore della decisione di cui all'articolo 9 C, paragrafo 6, primo comma del trattato sull'Unione europea, il Consiglio può riunirsi nelle formazioni previste al secondo e terzo comma di detto paragrafo, nonché nelle altre formazioni il cui elenco è stabilito con decisione del Consiglio "Affari generali" deliberante a maggioranza semplice.

TITOLO IV DISPOSIZIONI RELATIVE ALLA COMMISSIONE, INCLUSO L'ALTO RAPPRESENTANTE DELL'UNIONE PER GLI AFFARI ESTERI E LA POLITICA DI SICUREZZA

Articolo 5

I membri della Commissione in carica alla data di entrata in vigore del trattato che modifica il trattato sull'Unione europea e il trattato che istituisce la Comunità europea rimangono in carica fino alla scadenza del loro mandato. Tuttavia, il giorno della nomina dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza, giunge a termine il mandato del membro avente la stessa nazionalità dell'alto rappresentante.

TITOLO V

DISPOSIZIONI RELATIVE AL SEGRETARIO GENERALE DEL CONSIGLIO, ALTO RAPPRESENTANTE PER LA POLITICA ESTERA E DI SICUREZZA COMUNE, E AL SEGRETARIO GENERALE AGGIUNTO DEL CONSIGLIO

Articolo 6

Il mandato del segretario generale del Consiglio, alto rappresentante per la politica estera e di sicurezza comune, e del segretario generale aggiunto del Consiglio giunge a termine alla data di entrata in vigore del trattato che modifica il trattato sull'Unione europea e il trattato che istituisce la Comunità europea. Il Consiglio nomina il segretario generale in conformità dell'articolo 207, paragrafo 2 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

TITOLO VI DISPOSIZIONI CONCERNENTI GLI ORGANI CONSULTIVI

Articolo 7

Fino all'entrata in vigore della decisione di cui all'articolo 263 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, la ripartizione dei membri del Comitato delle regioni è la seguente:

Belgio	12	Lussemburgo	6
Bulgaria	12	Ungheria	12
Repubblica ceca	12	Malta5	
Danimarca	9	Paesi Bassi	12
Germania	24	Austria	12
Estonia	7	Polonia	21
Irlanda	9	Portogallo	12
Grecia	12	Romania	15
Spagna	21	Slovenia	7
Francia	24	Slovacchia	9
Italia 24		Finlandia	9
Cipro 6		Svezia	12
Lettonia	7	Regno Unito	24
Lituania	9	_	

Articolo 8

Fino all'entrata in vigore della decisione di cui all'articolo 258 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, la ripartizione dei membri del Comitato economico e sociale è la seguente:

Belgio	12	Lussemburgo	6
Bulgaria	12	Ungheria	12
Repubblica ceca	12	Malta5	
Danimarca	9	Paesi Bassi	12
Germania	24	Austria	12
Estonia	7	Polonia	21
Irlanda	9	Portogallo	12
Grecia	12	Romania	15
Spagna	21	Slovenia	7
Francia	24	Slovacchia	9
Italia 24		Finlandia	9
Cipro 6		Svezia	12
Lettonia	7	Regno Unito	24
Lituania	9		

TITOLO VII

DISPOSIZIONI TRANSITORIE RELATIVE AGLI ATTI ADOTTATI IN BASE AI TITOLI V E VI DEL TRATTATO SULL'UNIONE EUROPEA PRIMA DELL'ENTRATA IN VIGORE DEL TRATTATO CHE MODIFICA IL TRATTATO SULL'UNIONE EUROPEA E IL TRATTATO CHE ISTITUISCE LA COMUNITÀ EUROPEA

Articolo 9

Gli effetti giuridici degli atti delle istituzioni, degli organi e degli organismi dell'Unione adottati in base al trattato sull'Unione europea prima dell'entrata in vigore del trattato che modifica il trattato sull'Unione europea e il trattato che istituisce la Comunità europea sono mantenuti finché tali atti non saranno stati abrogati, annullati o modificati in applicazione dei trattati. Ciò vale anche per le convenzioni concluse tra Stati membri in base al trattato sull'Unione europea.

Articolo 10

- 1. A titolo di misura transitoria e in ordine agli atti dell'Unione nel settore della cooperazione di polizia e della cooperazione giudiziaria in materia penale adottati prima dell'entrata in vigore del trattato che modifica il trattato sull'Unione europea e il trattato che istituisce la Comunità europea, le attribuzioni delle istituzioni alla data di entrata in vigore di detto trattato sono le seguenti: le attribuzioni della Commissione ai sensi dell'articolo 226 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea non sono applicabili e le attribuzioni della Corte di giustizia dell'Unione europea ai sensi del titolo VI del trattato sull'Unione europea, nella versione vigente prima dell'entrata in vigore del trattato che modifica il trattato sull'Unione europea e il trattato che istituisce la Comunità europea, restano invariate, anche nel caso in cui siano state accettate in forza dell'articolo 35, paragrafo 2 di detto trattato sull'Unione europea.
- 2. La modifica di un atto di cui al paragrafo 1 comporta che, con riguardo all'atto modificato e nei confronti degli Stati membri ai quali esso si applica, le attribuzioni delle istituzioni menzionate in detto paragrafo si applichino quali previste dai trattati.
- 3. In ogni caso la misura transitoria di cui al paragrafo 1 cessa di avere effetto cinque anni dopo l'entrata in vigore del trattato che modifica il trattato sull'Unione europea e il trattato che istituisce la Comunità europea.
- 4. Al più tardi sei mesi prima della fine del periodo transitorio di cui al paragrafo 3 il Regno Unito può notificare al Consiglio che, riguardo agli atti di cui al paragrafo 1, non accetta le attribuzioni delle istituzioni menzionate al paragrafo 1 quali previste dai trattati. Se il Regno Unito ha effettuato la notifica, cessano di applicarsi a detto Stato tutti gli atti di cui al paragrafo 1 dalla data di fine del periodo transitorio di cui al paragrafo 3. Il presente comma non si applica nel caso degli atti modificati applicabili al Regno Unito secondo quanto indicato al paragrafo 2.
- Il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata su proposta della Commissione, fissa il necessario regime transitorio che ne consegue. Il Regno Unito non partecipa all'adozione della decisione. Per maggioranza qualificata del Consiglio si intende quella definita conformemente all'articolo 205, paragrafo 3, lettera a) del trattato sul funzionamento dell'Unione europea.
- Il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata su proposta della Commissione, può altresì adottare una decisione che stabilisce che il Regno Unito si fa carico delle eventuali conseguenze finanziarie dirette, derivanti necessariamente e inevitabilmente dalla cessazione della sua partecipazione agli atti suddetti.

5. Successivamente il Regno Unito può in qualsiasi momento notificare al Consiglio che desidera partecipare ad atti che, in forza del paragrafo 4, primo comma, hanno cessato di applicarsi a detto Stato. In tale occorrenza si applicano, secondo i casi, le disposizioni pertinenti del protocollo sull'acquis di Schengen integrato nell'ambito dell'Unione europea o del protocollo sulla posizione del Regno Unito e dell'Irlanda rispetto allo spazio di libertà, sicurezza e giustizia. Le attribuzioni delle istituzioni riguardo agli atti suddetti sono quelle previste dai trattati. Nell'agire nell'ambito dei protocolli in questione, le istituzioni dell'Unione e il Regno Unito si adoperano per ristabilire la più ampia partecipazione possibile del Regno Unito all'acquis dell'Unione riguardo allo spazio di libertà, sicurezza e giustizia senza incidere profondamente sul funzionamento pratico delle varie parti dell'acquis e rispettandone la coerenza.

B. PROTOCOLLI DA ALLEGARE AL TRATTATO CHE MODIFICA IL TRATTATO SULL'UNIONE EUROPEA E IL TRATTATO CHE ISTITUISCE LA COMUNITÀ EUROPEA

PROTOCOLLO (n. 11)

CHE MODIFICA I PROTOCOLLI ALLEGATI AL TRATTATO SULL'UNIONE EUROPEA, AL TRATTATO CHE ISTITUISCE LA COMUNITÀ EUROPEA E/O AL TRATTATO CHE ISTITUISCE LA COMUNITÀ EUROPEA DELL'ENERGIA ATOMICA

LE ALTE PARTI CONTRAENTI,

DESIDEROSE di modificare i protocolli allegati al trattato sull'Unione europea, al trattato che istituisce la Comunità europea e/o al trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica, per adattarli alle nuove regole definite dal trattato che modifica il trattato sull'Unione europea e il trattato che istituisce la Comunità europea,

HANNO CONVENUTO le disposizioni seguenti, che sono allegate al trattato che modifica il trattato sull'Unione europea e il trattato che istituisce la Comunità europea:

Articolo unico

1) I protocolli in vigore alla data di entrata in vigore del presente trattato e che sono allegati al trattato sull'Unione europea e/o al trattato che istituisce la Comunità europea e/o al trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica sono modificati conformemente alle disposizioni del presente articolo.

A. MODIFICHE ORIZZONTALI

- 2) Le modifiche orizzontali previste all'articolo 2, punto 3) del trattato che modifica il trattato sull'Unione europea e il trattato che istituisce la Comunità europea sono applicabili ai protocolli di cui al presente articolo, ad eccezione delle lettere d), e), j) e k).
- 3) Nei protocolli di cui al punto 1) del presente articolo:
 - a) l'ultimo capoverso del preambolo che cita il o i trattati a cui è allegato il protocollo in questione è sostituito da "HANNO CONVENUTO le disposizioni seguenti, che sono allegate al trattato sull'Unione europea e al trattato sul funzionamento dell'Unione europea". La presente lettera non si applica al protocollo sulla coesione economica e sociale.

Il protocollo sullo statuto della Corte di giustizia dell'Unione europea, il protocollo sulle sedi delle istituzioni e di determinati organismi e servizi dell'Unione europea, il protocollo sull'articolo 40.3.3 della Costituzione irlandese e il protocollo sui privilegi e sulle immunità dell'Unione europea sono allegati anche al trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica;

- b) i termini "delle Comunità" sono sostituiti da "dell'Unione" e i termini "le Comunità" sono sostituiti da "l'Unione"; se del caso, il testo è opportunamente modificato dal punto di vista grammaticale.
- 4) Nei protocolli seguenti i termini "del trattato" e "il trattato" o "i trattati" sono sostituiti, rispettivamente, da "dei trattati" e "i trattati" e il riferimento al trattato sull'Unione europea e/o al trattato che istituisce la Comunità europea è sostituito da un riferimento ai trattati:
 - a) protocollo sullo statuto della Corte di giustizia dell'Unione europea
 - articolo 1
 - b) protocollo sullo statuto del Sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea
 - articolo 1.1, secondo comma nuovo
 - articolo 12.1, primo comma
 - articolo 14.1
 - articolo 14,2, secondo comma
 - articolo 34.1, secondo trattino
 - articolo 35,1

- c) protocollo sulla procedura per i disavanzi eccessivi
 - articolo 3, seconda frase
- d) protocollo su talune disposizioni relative alla Danimarca
 - punto 2, che diventa 1, seconda frase
- e) protocollo sull'acquis di Schengen
 - sesto capoverso del preambolo
 - articolo 1
- f) protocollo sull'asilo per i cittadini degli Stati membri dell'Unione europea
 - settimo capoverso del preambolo
- g) protocollo sull'acquisto di beni immobili in Danimarca
 - disposizione unica
- h) protocollo sul sistema di radiodiffusione pubblica negli Stati membri
 - disposizione unica
- i) protocollo relativo alle conseguenze finanziarie della scadenza del trattato CECA e al Fondo di ricerca carbone e acciaio
 - articolo 3.
- 5) Nei protocolli e allegati seguenti, i termini "del trattato" sono sostituiti da un rinvio al trattato sul funzionamento dell'Unione europea:
 - a) protocollo sulla procedura per i disavanzi eccessivi
 - articolo 1, frase introduttiva;
 - b) protocollo sui criteri di convergenza di cui all'articolo 121 del trattato che istituisce la Comunità europea:
 - articolo 1, prima frase
 - c) protocollo su talune disposizioni relative al Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord:
 - punto 6, che diventa 5, secondo comma;
 - punto 9, che diventa 8, frase introduttiva;
 - punto 10, che diventa 9, lettera a) seconda frase;
 - punto 11, che diventa 10;
 - d) allegati I e II:
 - titolo dei due allegati

- Nei protocolli seguenti, i termini "del trattato" sono sostituiti da "di detto trattato": **6**)
 - a) protocollo sulla procedura per i disavanzi eccessivi
 - articolo 2, frase introduttiva;
 - protocollo sui criteri di convergenza di cui all'articolo 121 del trattato che istituisce la Comunità europea:
 - articolo 2 articolo 4, prima frase articolo 3 articolo 6, prima frase
 - protocollo su talune disposizioni relative al Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del
 - punto 7, che diventa 6, secondo comma:
 - punto 10, che diventa 9, lettera c).
- 7) Nei protocolli seguenti, i termini ", che delibera a maggioranza semplice," sono inseriti dopo "il Consiglio":
 - protocollo sullo statuto della Corte di giustizia a)
 - articolo 4, secondo comma
 - articolo 13, secondo comma
 - b) protocollo sui privilegi e sulle immunità dell'Unione europea
 - articolo 7, che diventa 6, primo comma, prima frase.
- 8) Nei protocolli seguenti i termini "Corte di giustizia delle Comunità europee", "Corte di giustizia" o "Corte" sono sostituiti da "Corte di giustizia dell'Unione europea":
 - protocollo sullo statuto della Corte di giustizia dell'Unione europea a)
 - titolo del protocollo

- articolo 1 dell'allegato
- preambolo, primo capoverso
- articolo 5, primo comma dell'allegato

articolo 1

- articolo 7, paragrafo 1 dell'allegato
- articolo 3, quarto comma
- b) protocollo sullo statuto del Sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea
 - articolo 35.1, 35.2, 35.4, 35.5 e 35.6
 - articolo 36.2
- protocollo che fissa le sedi delle istituzioni e di determinati organi, organismi e servizi dell'Unione europea
 - articolo unico, lettera d)

- d) protocollo sui privilegi e sulle immunità dell'Unione europea
 - articolo 12, che diventa 11, lettera a)
 - articolo 21, che diventa 20
- e) protocollo sulla posizione della Danimarca
 - articolo 2, prima frase
- f) protocollo sull'asilo per i cittadini degli Stati membri dell'Unione europea
 - terzo considerando.

B. MODIFICHE SPECIFICHE

Protocolli abrogati

- 9) I protocolli seguenti sono abrogati:
 - a) protocollo del 1957concernente l'Italia;
 - b) protocollo del 1957 relativo alle merci originarie e provenienti da taluni paesi che beneficiano di un regime particolare all'importazione in uno degli Stati membri;
 - c) protocollo del 1992 sullo statuto dell'Istituto monetario europeo;
 - d) protocollo del 1992 sulla transizione alla terza fase dell'Unione economica e monetaria;
 - e) protocollo del 1992 sul Portogallo;
 - f) protocollo del 1997 sul ruolo dei parlamenti nazionali nell'Unione europea, che è sostituito da un nuovo protocollo con lo stesso titolo;
 - g) protocollo del 1997 sull'applicazione dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità, che è sostituito da un nuovo protocollo con lo stesso titolo;
 - h) protocollo del 1997 sulla protezione e il benessere degli animali, il cui testo diventa l'articolo 13 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea;
 - i) protocollo del 2001 sull'allargamento dell'Unione europea;
 - j) protocollo del 2001 relativo all'articolo 67 del trattato che istituisce la Comunità europea.

Statuto della Corte di giustizia dell'Unione europea

- 10) Il protocollo sullo statuto della Corte di giustizia è così modificato:
 - a) nel preambolo, primo capoverso, il rinvio al trattato che istituisce la Comunità europea è sostituito da un rinvio al trattato sul funzionamento dell'Unione europea;
 - b) negli articoli seguenti, il termine "Corte" è sostituito da "Corte di giustizia":
 - articolo 3, secondo comma
 - articolo 4, quarto comma
 - articolo 5, secondo comma
 - articolo 6, primo comma
 - articoli da 10 a 15
 - articolo 16, primo comma
 - articolo 17, primo comma
 - articolo 18, terzo comma
 - articolo 19, primo comma
 - articolo 20, primo comma
 - articolo 21, primo comma
 - articolo 22, primo comma
 - articolo 23, primo comma, prima frase
 - articolo 24, primo comma
 - articoli 25 e 27
 - articolo 29, primo comma
 - articoli da 30 a 32, 35, da 38 a 41 e 43
 - articolo 44, primo comma
 - articolo 46, primo comma
 - articolo 51, secondo comma

- articolo 52
- articolo 54, primo comma, prima
- articolo 56, primo comma
- articolo 57, primo comma
- articolo 58, primo comma
- articolo 59
- articolo 60, secondo comma
- articolo 61, primo comma
- articolo 62, primo comma
- articolo 62bis, primo comma
- articolo 62ter, primo comma, seconda frase
- articolo 63
- articolo 64, secondo comma, prima frase
- allegato, articolo 6, paragrafo 1, seconda frase
- allegato articolo 8, paragrafo 1, prima frase;
- c) all'articolo 2, i termini "..., in seduta pubblica," sono sostituiti da "..., davanti alla Corte di giustizia riunita in seduta pubblica";
- d) all'articolo 3, secondo comma e all'articolo 4, quarto comma è aggiunta la frase seguente: "Quando la decisione riguarda un membro del Tribunale o di un tribunale specializzato, la Corte decide previa consultazione del tribunale interessato.";
- e) all'articolo 6, primo comma è aggiunta la frase seguente: "Quando l'interessato è un membro del Tribunale o di un tribunale specializzato, la Corte decide previa consultazione del tribunale di cui trattasi.";

- f) nella denominazione del titolo II sono aggiunti i termini "della Corte di giustizia";
- g) all'articolo 13, primo comma, prima frase il termine "proposta" è sostituito da "richiesta" e i termini "Una deliberazione unanime del Consiglio, presa su proposta della Corte, può prevedere ..." sono sostituiti da "Su richiesta della Corte di giustizia, il Parlamento europeo e il Consiglio, deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria, possono prevedere, ...";
- h) nella denominazione del titolo III sono aggiunti i termini "davanti alla Corte di giustizia";
- i) l'articolo 23 è così modificato:
 - i) al primo comma, seconda frase, i termini "...nonché al Consiglio o alla Banca centrale europea, quando l'atto di cui si contesta la validità o l'interpretazione emani da questi ultimi, e al Parlamento europeo e al Consiglio quando l'atto di cui si contesta la validità o l'interpretazione sia stato emanato congiuntamente da queste due istituzioni." sono sostituiti da "... nonché all'istituzione, all'organo o all'organismo dell'Unione che ha emanato l'atto di cui si contesta la validità o l'interpretazione.";
 - ii) al secondo comma i termini "e, quando ne sia il caso, il Parlamento europeo, il Consiglio e la Banca centrale europea hanno il diritto ..." sono sostituiti da "...e, quando ne sia il caso, l'istituzione, l'organo o l'organismo dell'Unione che ha emanato l'atto di cui si contesta la validità o l'interpretazione hanno il diritto ...";
- j) all'articolo 24, secondo comma i termini ", agli organi o agli organismi" sono inseriti dopo "istituzioni";
- k) all'articolo 40, il secondo comma è sostituito dal seguente:
 - "Uguale diritto spetta agli organi e agli organismi dell'Unione e ad ogni altra persona se possono dimostrare di avere un interesse alla soluzione della controversia proposta alla Corte. Le persone fisiche o giuridiche non possono intervenire nelle cause fra Stati membri, fra istituzioni dell'Unione, o fra Stati membri da una parte e istituzioni dell'Unione dall'altra.";
- all'articolo 46, è aggiunto il nuovo comma seguente: "Il presente articolo si applica anche alle azioni contro la Banca centrale europea in materia di responsabilità extracontrattuale.";
- m) la denominazione del titolo IV è sostituita da "IL TRIBUNALE";
- n) all'articolo 47, il primo comma è sostituito da "L'articolo 9, primo comma, gli articoli 14 e 15, l'articolo 17, primo, secondo, quarto e quinto comma e l'articolo 18 si applicano al Tribunale e ai suoi membri.

- o) all'articolo 51, secondo comma i termini "o dalla Banca centrale europea" sono soppressi;
- p) l'articolo 64 è così modificato:
 - i) è inserito il nuovo primo comma seguente:
 - "Le norme relative al regime linguistico applicabile alla Corte di giustizia dell'Unione europea sono fissate da un regolamento del Consiglio che delibera all'unanimità. Tale regolamento è adottato su richiesta della Corte di giustizia previa consultazione della Commissione e del Parlamento europeo o su proposta della Commissione previa consultazione della Corte di giustizia e del Parlamento europeo."
 - ii) al comma diventato secondo comma, prima frase, i termini "Sino all'adozione delle norme relative al regime linguistico applicabile alla Corte e al Tribunale nel presente statuto ..." sono sostituiti da "Fino all'adozione di tali norme ..."; la seconda frase è sostituita dalla seguente: "In deroga agli articoli 195 e 224 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, ogni modifica o abrogazione di tali disposizioni richiede l'approvazione unanime del Consiglio.";
- q) nell'allegato I del protocollo, all'articolo 3, paragrafo 1, seconda frase i termini "della funzione pubblica" sono inseriti dopo "Tribunale".

Statuto del SEBC e della BCE

- 11) Il protocollo sullo statuto del Sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea è così modificato:
 - a) nel preambolo, primo capoverso, il rinvio al trattato che istituisce la Comunità europea è sostituito da un rinvio al trattato sul funzionamento dell'Unione europea.
 - abis)l'articolo 1.1 è scisso in due commi formati ciascuno da una delle due frasi. Il primo comma è sostituito dal seguente: "Conformemente all'articolo 245 bis, paragrafo 1 del trattato sull'Unione europea, la Banca centrale europea (BCE) e le banche centrali nazionali costituiscono il Sistema europeo di banche centrali (SEBC). La BCE e le banche centrali nazionali degli Stati membri la cui moneta è l'euro costituiscono l'Eurosistema"; all'inizio del secondo comma i termini "essi assolvono ..." sono sostituiti da "Il SEBC e la BCE assolvono ...";
 - b) l'articolo 1.2 è soppresso;

- bbis) all'inizio dell'articolo 2 i termini "Conformemente all'articolo 105, paragrafo 1, del trattato" sono sostituiti da "Conformemente agli articoli 105, paragrafo 1 e 245bis, paragrafo 2, del trattato sul funzionamento dell'Unione";
- c) all'articolo 4, lettera b) il termine "competenti" è soppresso;
- cbis) all'inizio dell'articolo 9.1 i termini "conformemente all'articolo 107, paragrafo 1, del trattato" sono sostituiti da "conformemente agli articoli 107, paragrafo 2 e 245bis, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione";
- d) l'articolo 10 è così modificato:
 - i) all'articolo 10.1 i termini " ... degli Stati membri la cui moneta è l'euro." sono inseriti alla fine;
 - ii) all'articolo 10.2, primo trattino, alla fine della prima frase i termini "...Stati membri che hanno adottato l'euro" sono sostituiti da "... Stati membri la cui moneta è l'euro.", al terzo comma il rinvio all'articolo 41.2 è sostituito dal rinvio all'articolo 41.1, secondo comma e all'articolo 41.2, che diventano, rispettivamente, articoli 40.2 e 40.3;
 - iii) l'articolo 10,6 è soppresso;
- e) all'articolo 11.2, primo comma, i termini "nominati ... di comune accordo dai governi degli Stati membri a livello di capi di Stato o di governo," sono sostituiti da "nominati ... dal Consiglio europeo che delibera a maggioranza qualificata,";
- f) all'articolo 14.1 i termini ", al più tardi alla data di istituzione del SEBC," sono soppressi.
- fbis) all'articolo 16, prima frase, i termini i termini "in euro" sono inseriti dopo "...banconote...";
- g) all'articolo 18.1, primo trattino, i termini "..., in valute sia comunitarie che di altri paesi," sono sostituiti da "..., in euro o in altre valute,";
- gbis) all'articolo 25.2 i termini "alle decisioni del Consiglio" sono sostituiti da "ai regolamenti del Consiglio"
- h) all'articolo 28.1, parte iniziale, i termini "..., che diventa operativo al momento della sua istituzione," sono soppressi;

- i) all'articolo 29.1, il comma introduttivo è sostituito dal seguente: "Lo schema per la sottoscrizione del capitale della BCE, fissato per la prima volta nel 1998 al momento dell'istituzione del SEBC, è determinato assegnando a ciascuna banca centrale nazionale, nell'ambito di questo schema, una ponderazione uguale alla somma del: ..."; il secondo comma è sostituito dal seguente: "Le percentuali sono arrotondate per difetto o per eccesso al più vicino multiplo di 0,0001%.";
- j) all'articolo 32.2, parte iniziale, i termini "Fatto salvo l'articolo 32.3," sono soppressi e all'articolo 32.3 i termini "dopo l'inizio della terza fase dell'Unione economica e monetaria" sono sostituiti da "dopo l'introduzione dell'euro,";
- k) all'articolo 34.2, i primi quattro commi sono soppressi;
- l) all'articolo 35.6, prima frase, i termini "dai trattati e" sono inseriti prima dei termini "... dal presente statuto";
- m) l'articolo 37 è abrogato e gli articoli successivi sono rinumerati di conseguenza;
- n) l'articolo 41, che diventa articolo 40, è così modificato:
 - i) all'articolo 41.1, che diventa articolo 40.1, i termini "... possono essere emendati dal Consiglio, che delibera ..." sono sostituiti da "... possono essere modificati dal Parlamento europeo e dal Consiglio, che deliberano secondo la procedura legislativa ordinaria ..." e l'ultima frase è soppressa;
 - ii) è inserito il nuovo articolo 40.2 seguente: "40.2. L'articolo 10, paragrafo 2 può essere modificato da una decisione del Consiglio europeo, che delibera all'unanimità, su raccomandazione della Banca centrale europea e previa consultazione del Parlamento europeo e della Commissione, oppure su raccomandazione della Commissione e previa consultazione del Parlamento europeo e della Banca centrale europea. Le modifiche entrano in vigore solo dopo essere state approvate dagli Stati membri conformemente alle loro rispettive norme costituzionali." e l'articolo 40.2 diventa 40.3;
- o) all'articolo 42, che diventa articolo 41, la parte di frase "..., immediatamente dopo la decisione sulla data d'inizio della terza fase, ..." è soppressa;
- p) all'articolo 43.3, che diventa articolo 42.3, il rinvio agli articoli 34.2 e 50 è soppresso;
- all'articolo 44, che diventa articolo 43, primo comma, i termini "quei compiti propri dell'IME" sono sostituiti da "i compiti svolti un tempo dall'IME di cui all'articolo 118, paragrafo 2 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea" e i termini alla fine "nella terza fase" sono sostituiti da "dopo l'introduzione dell'euro";

- r) all'articolo 47.3, che diventa articolo 46.3, i termini "... rispetto alle monete, o alla moneta unica, degli Stati membri senza deroga, ..." sono sostituiti da "... rispetto all'euro, ...";
- s) gli articoli 50 e 51 sono abrogati e gli articoli successivi sono rinumerati di conseguenza;
- t) all'articolo 52, che diventa articolo 49, i termini "conformemente all'articolo 116, paragrafo 3 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea," sono inseriti dopo i termini "In seguito alla fissazione irrevocabile dei tassi di cambio ...".

Statuto della BEI

- 12) Il protocollo sullo statuto della Banca europea per gli investimenti è così modificato:
 - a) nell'intero protocollo, il rinvio agli articoli "del trattato" è sostituito da un rinvio agli articoli "del trattato sul funzionamento dell'Unione europea";
 - b) nel preambolo, ultimo capoverso, i termini "al trattato stesso" sono sostituiti da "al trattato sull'Unione europea e al trattato sul funzionamento dell'Unione europea";
 - c) all'articolo 1, il secondo comma è soppresso;
 - d) all'articolo 3, la frase introduttiva è sostituita da "Conformemente all'articolo 266 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, i membri della Banca sono gli Stati membri." e l'elenco degli Stati è soppresso;
 - e) all'articolo 4, paragrafo 1, la cifra del capitale della Banca è sostituita da "164 808 169 000 EUR", le cifre relative agli Stati membri seguenti sono sostituiti come indicato qui di seguito e il secondo comma è soppresso:

Polonia	3411263500	Bulgaria	290917500
Repubblica ceca	1258785500	Lituania	249617500
Ungheria	1190868500	Cipro	183382000
Romania	863514500	Lettonia	152335000
Slovacchia	428490500	Estonia	117640000
Slovenia	397815000	Malta	69804000

- f) l'articolo 5 è così modificato:
 - i) al paragrafo 2, la nuova frase seguente è aggiunta alla fine: "I versamenti in numerario sono fatti esclusivamente in euro.";
 - ii) al paragrafo 3, primo comma, i termini "... nei confronti dei suoi mutuanti" sono soppressi e, al secondo comma, i termini "... e nelle monete di cui la Banca necessita per far fronte a tali obbligazioni" sono soppressi;
- g) gli articoli 6 e 7 sono abrogati e gli articoli successivi sono rinumerati di conseguenza;
- h) l'articolo 9, che diventa articolo 7, è così modificato:
 - i) al paragrafo 2, i termini "..., massimo per quanto riguarda gli obiettivi ai quali ci si dovrà ispirare a misura che progredisce l'attuazione del mercato comune" sono sostituiti da "... conformemente agli obiettivi dell'Unione";
 - ii) al paragrafo 3, il testo della lettera b) è sostituito da "b) ai fini dell'articolo 9, paragrafo 1, determina i principi applicabili alle operazioni di finanziamento nell'ambito dei compiti della Banca,", il testo della lettera d) è sostituito da "d) decide in merito alla concessione dei finanziamenti per operazioni di investimento da realizzare totalmente o parzialmente fuori dal territorio degli Stati membri, conformemente all'articolo 16, paragrafo 1," e alla lettera g) il termine "altri" è inserito prima di "poteri" e i termini "... previsti dagli articoli 4, 7, 14, 17, 26 e 27" sono sostituiti da "... conferiti dal presente statuto";
- i) l'articolo 10, che diventa articolo 8, è così modificato:
 - i) la terza frase è soppressa;
 - ii) sono inseriti i due nuovi commi seguenti:

"La maggioranza qualificata richiede diciotto voti e il 68% del capitale sottoscritto.

Le astensioni di membri presenti o rappresentati non ostano all'adozione delle deliberazioni che richiedono l'unanimità.";

- j) l'articolo 11, che diventa articolo 9, è così modificato:
 - i) al paragrafo 1, il primo comma è sostituito dal seguente:
 - "1. Il consiglio di amministrazione decide in merito alla concessione di finanziamenti, in particolare sotto forma di crediti e di garanzie, e alla conclusione di prestiti; fissa il saggio d'interesse per i prestiti nonché le commissioni e gli altri oneri. Sulla base di una decisione adottata a maggioranza qualificata, può delegare alcune delle sue attribuzioni al comitato direttivo. Determina le condizioni e modalità di tale delega e soprintende alla sua esecuzione.

Il consiglio di amministrazione controlla la sana amministrazione della Banca; assicura la conformità della gestione della Banca con le disposizioni del trattato e dello statuto e con le direttive generali stabilite dal consiglio dei governatori.";

ii) al paragrafo 2, il sesto comma è sostituito dal seguente:

"Il regolamento interno fissa le modalità di partecipazione alle sedute del consiglio di amministrazione e le disposizioni applicabili ai sostituti e agli esperti cooptati.";

- iii) al paragrafo 5, seconda frase, i termini "all'unanimità" sono soppressi;
- k) l'articolo 13, che diventa articolo 11, è così modificato:
 - i) al paragrafo 3, secondo comma, i termini "... la concessione di crediti" sono sostituiti da "... la concessione di finanziamenti, in particolare sotto forma di crediti":
 - ii) al paragrafo 4, i termini "... circa i progetti di concessione di crediti e di garanzie e i progetti di emissione di prestiti" sono sostituiti da "... sulle proposte di conclusione di prestiti e di concessione di finanziamenti, in particolare sotto forma di crediti e garanzie";
 - al paragrafo 7, prima frase, i termini "I funzionari e gli impiegati" sono sostituiti da "I membri del personale". La frase seguente è aggiunta alla fine: "Il regolamento interno determina l'organo competente per adottare le disposizioni applicabili al personale.";
- 1) l'articolo 14, che diventa articolo 12, è così modificato:
 - i) al paragrafo 1, il termine "tre" è sostituito da "sei" e i termini "... verifica ogni anno la regolarità delle operazioni e dei libri della Banca" sono sostituiti da "... verifica che le attività della Banca siano conformi alle migliori pratiche bancarie ed è responsabile della revisione dei conti della Banca";

- ii) il paragrafo 2 è sostituito dai tre nuovi paragrafi seguenti:
 - "2. Il comitato di cui al paragrafo 1 esamina ogni anno la regolarità delle operazioni e dei libri contabili della Banca. A tale scopo, esso verifica che le operazioni della Banca siano state effettuate nel rispetto delle formalità e delle procedure previste dal presente statuto e dal regolamento interno.
 - 3. Il comitato di cui al paragrafo 1 conferma che gli stati finanziari, così come qualsiasi informazione finanziaria contenuta nei conti annuali elaborati dal consiglio di amministrazione, danno un'immagine fedele della situazione della Banca, all'attivo come al passivo, come pure dei risultati delle sue operazioni e dei flussi di tesoreria per l'esercizio finanziario considerato.
 - 4. Il regolamento interno precisa le qualifiche che devono possedere i membri del comitato di cui al paragrafo 1 e determina le condizioni e le modalità per l'esercizio delle attività del comitato stesso.";
- m) all'articolo 15, che diventa articolo 13, i termini "banca d'emissione" sono sostituiti da "banca centrale nazionale";
- n) l'articolo 18, che diventa articolo 16, è così modificato:
 - i) al paragrafo 1, primo comma, i termini "... concede crediti," sono sostituiti da "... concede finanziamenti, in particolare sotto forma di crediti e di garanzie,"; i termini "progetti d'investimenti" sono sostituiti da "investimenti" e il termine "europei" è soppresso; al secondo comma, i termini "..., per deroga concessa all'unanimità dal consiglio dei governatori," sono sostituiti da "..., con decisione a maggioranza qualificata del consiglio dei governatori," i termini "crediti per progetti di investimenti" sono sostituiti da "finanziamenti per investimenti" e il termine "europei" è soppresso;
 - al paragrafo 3, i termini "il progetto" sono sostituiti da "l'investimento" e la parte di frase seguente è aggiunta alla fine: "o alla solidità finanziaria del debitore" ed è inserito il nuovo secondo comma seguente:

"Inoltre, nell'ambito dei principi stabiliti dal consiglio dei governatori ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 3, lettera b) e se la realizzazione delle operazioni previste nell'articolo 267 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea lo richiede, il consiglio di amministrazione adotta a maggioranza qualificata le condizioni e le modalità di qualsiasi finanziamento che presenti un profilo di rischio specifico e che sia pertanto considerato un'attività speciale.";

- iii) il paragrafo 5 è sostituito dal seguente:
 - "5. Il totale degli impegni derivanti dai prestiti e dalle garanzie accordati dalla Banca non deve essere superiore al 250% del capitale sottoscritto, delle riserve, degli accantonamenti non assegnati e dell'eccedenza del conto profitti e perdite. L'importo cumulativo delle voci in questione è calcolato previa deduzione di una somma pari all'importo sottoscritto, versato o no, per qualsiasi partecipazione assunta dalla Banca.

L'importo versato per partecipazioni assunte dalla Banca non deve mai essere superiore al totale della parte versata del capitale, delle riserve, degli accantonamenti non assegnati e dell'eccedenza del conto profitti e perdite.

A titolo di eccezione, le attività speciali della Banca, decise dal consiglio dei governatori e dal consiglio di amministrazione conformemente al paragrafo 3, sono oggetto di una dotazione specifica in riserve.

Il presente paragrafo si applica anche ai conti consolidati della Banca.";

- o) all'articolo 19, che diventa articolo 17, paragrafo 1, i termini "... le commissioni di garanzia" sono sostituiti da "... le commissioni e gli altri oneri" e i termini "e i propri rischi" sono inseriti dopo "coprire le proprie spese"; al paragrafo 2, i termini "del progetto" sono sostituiti da "dell'investimento".
- p) l'articolo 20, che diventa articolo 18, è così modificato:
 - i) nella frase introduttiva, i termini "di prestito e di garanzia" sono sostituiti da "di finanziamento".
 - al paragrafo 1, lettera a), i termini "di progetti" e "il progetto" sono sostituiti, rispettivamente, da "di investimenti" e "l'investimento", i termini "nel caso di altri investimenti" sono inseriti dopo "appartenenti ai settori produttivi oppure," e, nella parte finale, i termini "nel caso di altri progetti" sono sostituiti da "e"; alla lettera b), i termini "del progetto" sono sostituiti da "dell'investimento";
 - iii) al paragrafo 2 è inserito il nuovo secondo comma seguente:

"Tuttavia, nell'ambito dei principi stabiliti dal consiglio dei governatori ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 3, lettera b), se la realizzazione delle operazioni previste nell'articolo 267 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea lo richiede, il consiglio di amministrazione adotta a maggioranza qualificata le condizioni e le modalità per assumere una partecipazione al capitale di un'impresa commerciale, purché ciò sia necessario per finanziare un investimento o un programma, in generale a complemento di un prestito o di una garanzia.";

- iv) al paragrafo 6, il termine "progetto" e i termini "il progetto stesso" sono sostituiti, rispettivamente, da "investimento" e "l'investimento stesso".
- v) è aggiunto il nuovo paragrafo 7 seguente:
 - "7. In via complementare alle sue attività di credito, la Banca può assicurare servizi di assistenza tecnica, alle condizioni e secondo le modalità definite dal consiglio dei governatori, che delibera a maggioranza qualificata, e nel rispetto del presente statuto.";
- g) l'articolo 21, che diventa articolo 19, è così modificato:
 - i) il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:
 - "1. La Banca può ricevere una domanda di finanziamento direttamente da qualsiasi impresa o entità pubblica o privata. Ad essa ci si può rivolgere anche per il tramite della Commissione o dello Stato membro sul territorio del quale sarà attuato l'investimento.";
 - (i bis) al paragrafo 2, i termini "il progetto" sono sostituiti da "l'investimento";
 - ii) ai paragrafi 3 e 4, prima frase, i termini "domande di prestiti o di garanzie" sono sostituiti da "operazioni di finanziamento";
 - iii) al paragrafo 4, seconda frase, i termini "della concessione del prestito o della garanzia" sono sostituiti da "del finanziamento" e i termini "il progetto di contratto" sono sostituiti da "la corrispondente proposta"; nell'ultima frase, i termini "del prestito o della garanzia" sono sostituiti da "del finanziamento";
 - iv) ai paragrafi 5, 6 e 7 i termini "il prestito o la garanzia" sono sostituiti da "il finanziamento";
 - v) è aggiunto il nuovo paragrafo 8 seguente:
 - "8. Qualora, ai fini della tutela dei diritti e degli interessi della Banca, sia giustificata una ristrutturazione di un'operazione di finanziamento attinente a investimenti approvati, il comitato direttivo adotta senza indugio le misure d'urgenza che ritiene necessarie, con riserva di renderne conto immediatamente al consiglio di amministrazione.";

- r) all'articolo 22, che diventa articolo 20, al paragrafo 1, il termine "internazionali" è soppresso e il paragrafo 2 è sostituito dal testo seguente:
 - "2. La Banca può contrarre prestiti sul mercato dei capitali degli Stati membri, nel quadro delle disposizioni legali applicabili a tali mercati.
 - Gli organi competenti di uno Stato membro con deroga, ai sensi dell'articolo 116, paragrafo 1 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, possono opporvisi soltanto quando vi sia motivo di temere gravi perturbazioni sul mercato dei capitali di detto Stato.";
- s) all'articolo 23, che diventa articolo 21, paragrafo 1, lettera b), i termini "... emessi sia direttamente sia dai suoi debitori" sono soppressi e al paragrafo 3 i termini "la loro banca di emissione" sono sostituiti da "le banche centrali nazionali";
- t) all'articolo 25, che diventa articolo 23, i termini "la cui moneta non sia l'euro" sono inseriti dopo i termini "Stati membri" al paragrafo 1, prima frase e al paragrafo 2; al paragrafo 1, prima frase, i termini "nella moneta di un altro Stato membro" sono soppressi, al paragrafo 3 i termini "in oro o in valute convertibili" sono soppressi e al paragrafo 4 il termine "progetti" è sostituito da "investimenti";
- u) all'articolo 26, che diventa articolo 24, i termini "o i suoi prestiti speciali" sono soppressi;
- v) all'articolo 27, che diventa articolo 25, paragrafo 2, è aggiunta la frase seguente alla fine: "Esso vigila alla salvaguardia dei diritti dei membri del personale.";
- w) all'articolo 29, che diventa articolo 27, primo comma, i termini "dell'Unione europea" sono aggiunti alla fine, come pure la seguente frase: "La Banca può prevedere, in un contratto, una procedura arbitrale"; al secondo comma, i termini "o prevedere una procedura arbitrale" sono soppressi;
- x) l'articolo 30, che diventa articolo 28, è sostituito dal seguente:
 - "1. Il consiglio dei governatori può decidere, deliberando all'unanimità, di istituire filiali o altre entità, dotate di personalità giuridica e autonomia finanziaria.
 - 2. Il consiglio dei governatori stabilisce con decisione unanime lo statuto degli organismi di cui al paragrafo 1, definendone in particolare obiettivi, struttura, assetto patrimoniale, assetto societario, sede, risorse finanziarie, mezzi d'intervento e modalità di controllo, nonché la relazione con gli organi della Banca.
 - 3. La Banca ha la facoltà di partecipare alla gestione dei suddetti organismi e contribuire al loro capitale sottoscritto fino all'importo fissato dal consiglio dei governatori mediante delibera unanime.

4. Il protocollo sui privilegi e sulle immunità dell'Unione europea si applica agli organismi citati al paragrafo 1 nella misura in cui sono soggetti al diritto dell'Unione, ai membri dei loro organi per quanto attiene all'esecuzione dei loro compiti, e al loro personale, secondo gli stessi termini e le stesse condizioni applicabili alla Banca.

Tuttavia i dividendi, i redditi del capitale e altre forme di entrate provenienti dai suddetti organismi e dovuti ai membri che non siano l'Unione europea e la Banca restano assoggettati alle disposizioni della legislazione fiscale applicabile.

- 5. La Corte di giustizia dell'Unione europea è competente a dirimere, entro i limiti stabiliti qui di seguito, le vertenze relative a misure adottate dagli organi di un organismo soggetto al diritto dell'Unione. I ricorsi avverso tali misure possono essere intentati da un membro dell'organismo in quanto tale o dagli Stati membri, alle condizioni previste all'articolo 230 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea.
- 6. Il consiglio dei governatori può decidere, deliberando all'unanimità, di ammettere il personale degli organismi soggetti al diritto dell'Unione a regimi comuni con la Banca, secondo le rispettive procedure interne.".

Protocollo sulle sedi

- 13) Il protocollo sulle sedi delle istituzioni e di determinati organismi e servizi delle Comunità europee nonché di Europol è così modificato:
 - a) nel titolo del protocollo il termine "organi" è inserito prima di "organismi" e i termini "nonché di Europol" sono soppressi;
 - b) nel preambolo, primo visto, il rinvio al trattato che istituisce la Comunità europea è sostituito da un rinvio al trattato sul funzionamento dell'Unione europea e il rinvio all'articolo 77 del trattato che istituisce la Comunità europea del carbone e dell'acciaio è soppresso; il secondo visto è soppresso;
 - c) alla lettera d) il riferimento al Tribunale di primo grado è soppresso e il verbo è adattato di conseguenza;
 - d) alla lettera i), il riferimento all'Istituto monetario europeo è soppresso.

Protocollo sui privilegi e sulle immunità dell'Unione

- 14) Il protocollo sui privilegi e sulle immunità dell'Unione europea è così modificato:
 - a) nel considerando del preambolo, il rinvio all'articolo 28 è sostituito da un rinvio all'articolo 291 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea e all'articolo 191 del trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica, con abbreviazione CEEA, e i termini "dette Comunità e la Banca europea per gli investimenti" sono sostituiti da "l'Unione europea e la CEEA";
 - b) l'articolo 5 è abrogato e gli articoli successivi sono rinumerati di conseguenza;
 - c) all'articolo 7, che diventa articolo 6, il paragrafo 2 è soppresso e il paragrafo 1 non è più numerato;
 - d) all'articolo 13, che diventa articolo 12, la parte di frase all'inizio "Alle condizioni e secondo la procedura stabilite dal Consiglio, che delibera su proposta della Commissione, ..." è sostituita da "Alle condizioni e secondo la procedura stabilite dal Parlamento europeo e dal Consiglio, che deliberano mediante regolamenti secondo la procedura legislativa ordinaria e previa consultazione delle istituzioni interessate,";
 - e) all'articolo 15, che diventa articolo 14, la parte di frase all'inizio "Il Consiglio, deliberando all'unanimità su proposta della Commissione, stabilisce ..." è sostituita da "Il Parlamento europeo e il Consiglio, deliberando mediante regolamenti secondo la procedura legislativa ordinaria e previa consultazione delle istituzioni interessate, stabiliscono ...";
 - f) all'articolo 16, che diventa articolo 15, la parte di frase all'inizio "Il Consiglio, deliberando su proposta della Commissione ..." è sostituita da "Il Parlamento europeo e il Consiglio, deliberando mediante regolamenti secondo la procedura legislativa ordinaria ...";
 - g) all'articolo 21, che diventa articolo 20, i termini "..., nonché ai membri e al cancelliere del Tribunale di primo grado, ..." sono soppressi;
 - h) all'articolo 23, che diventa articolo 22, l'ultimo comma è soppresso;
 - i) la formula finale "IN FEDE DI CHE, i plenipotenziari sottoscritti hanno apposto le loro firme in calce al presente protocollo", la data e l'elenco dei firmatari sono soppressi.

Protocollo sui criteri di convergenza

- 15) Il protocollo sui criteri di convergenza di cui all'articolo 121 del trattato che istituisce la Comunità europea è così modificato:
 - a) nel titolo del protocollo, i termini "di cui all'articolo 121 del trattato che istituisce la Comunità europea" sono soppressi;
 - b) nel preambolo, primo capoverso, i termini "... processo decisionale per il passaggio alla terza fase dell'Unione economica e monetaria ..." sono sostituiti da "... processo decisionale volto a porre termine alle deroghe degli Stati membri con deroga ...";
 - c) all'articolo 3, seconda frase, i termini "... nei confronti della moneta di nessun altro Stato membro." sono sostituiti da "... nei confronti dell'euro.".

Protocollo su talune disposizioni relative al Regno Unito

- **16)** Il protocollo su talune disposizioni relative al Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord è così modificato:
 - a) nell'intero protocollo, i termini "... passare alla terza fase dell'Unione economica e monetaria ..." sono sostituiti da "... adottare l'euro ..."; i termini "... passa alla terza fase ..." sono sostituiti da "... adotta l'euro ..."; i termini "... nella terza fase ..." sono sostituiti da "... dopo l'introduzione dell'euro ...";
 - b) nel preambolo, è inserito il nuovo secondo capoverso seguente:
 - "TENENDO CONTO che il 16 ottobre 1996 e il 30 ottobre 1997 il governo del Regno Unito ha notificato al Consiglio la sua intenzione di non partecipare alla terza fase dell'unione economica e monetaria,";
 - c) al punto 1, il primo e il terzo comma sono soppressi;
 - d) il testo del punto 2 è sostituito dal seguente:
 - "2. I punti da 3 a 9 si applicano al Regno Unito, tenuto conto della notifica trasmessa al Consiglio dal governo del Regno Unito il 16 ottobre 1996 e il 30 ottobre 1997.";

- e) il punto 3 è soppresso e i punti successivi sono rinumerati di conseguenza;
- f) il punto 5, che diventa punto 4, è così modificato:
 - i) alla prima frase, l'enumerazione degli articoli è sostituita da "L'articolo 245 bis, paragrafo 2, tranne la prima e l'ultima frase, l'articolo 245 bis, paragrafo 5, l'articolo 97 ter, secondo comma, l'articolo 104, paragrafi 1, 9 e 10, l'articolo 105, paragrafi da 1 a 5, l'articolo 106, gli articoli 108, 109, 110 e 111, l'articolo 115 bis, l'articolo 117, paragrafo 3, l'articolo 188 O e l'articolo 245 ter del trattato sul funzionamento dell'Unione europea ...";
 - ii) è inserita la nuova seconda frase seguente: "Lo stesso vale per l'articolo 99, paragrafo 2 del presente trattato per quanto riguarda l'adozione delle parti degli indirizzi di massima per le politiche economiche che riguardano la zona euro in generale.";
- g) al punto 6, che diventa punto 5, è inserito il nuovo primo comma seguente: "Il Regno Unito si sforza di evitare un disavanzo pubblico eccessivo.";
- h) il primo comma del punto 7, che diventa punto 6, è sostituito dal seguente: "6. Il diritto di voto del Regno Unito è sospeso per quanto riguarda gli atti del Consiglio di cui agli articoli elencati al punto 4 e nei casi menzionati all'articolo 116, paragrafo 4, primo comma del trattato sul funzionamento dell'Unione europea. A tal fine si applica l'articolo 116, paragrafo 4, secondo e terzo comma di detto trattato.";
- i) al punto 9, che diventa punto 8, lettera a), i termini "passare a tale fase" sono sostituiti da "adottare l'euro";
- j) al punto 10, che diventa punto 9, il testo del comma introduttivo è sostituito dal seguente: "Il Regno Unito può notificare in qualsiasi momento la sua intenzione di adottare l'euro. In tal caso: ...";
- k) al punto 11, che diventa punto 10, i termini alla fine "... non passi alla terza fase." sono sostituiti da "... non adotti l'euro.".

Protocollo su talune disposizioni relative alla Danimarca

- 17) Il protocollo su talune disposizioni relative alla Danimarca è così modificato:
 - a) nel preambolo, il primo capoverso è soppresso, al secondo capoverso, che diventa il primo, i termini "... alla partecipazione danese alla terza fase dell'Unione economica e monetaria," sono sostituiti da "... alla rinuncia danese alla deroga," ed è inserito il nuovo secondo capoverso seguente: "TENENDO CONTO che il 3 novembre 1993 il governo danese ha notificato al Consiglio la sua intenzione di non partecipare alla terza fase dell'Unione economica e monetaria,";
 - b) i punti 1 e 3 sono soppressi e gli altri punti sono rinumerati di conseguenza;
 - c) al punto 2, che diventa punto 1, la prima frase è sostituita da "La Danimarca usufruisce di una deroga, tenuto conto della notifica trasmessa al Consiglio dal governo danese il 3 novembre 1993.".

Protocollo Schengen

- 18) Il protocollo sull'integrazione dell'acquis di Schengen nell'ambito dell'Unione europea è così modificato:
 - a) nel titolo del protocollo, i termini "sull'integrazione dell'acquis di Schengen nell'ambito ..." sono sostituiti da "sull'acquis di Schengen integrato nell'ambito ...";
 - b) il preambolo è così modificato:
 - i) al primo capoverso, l'ultima parte di frase "..., mirano a promuovere l'integrazione europea e, in particolare, a consentire all'Unione europea di trasformarsi più rapidamente in uno spazio di libertà, di sicurezza e di giustizia," è sostituita da "..., sono stati integrati nell'ambito dell'Unione europea dal trattato di Amsterdam del 2 ottobre 1997;";
 - ii) il secondo capoverso è sostituito dal seguente:

"DESIDEROSE di preservare l'acquis di Schengen, sviluppato dall'entrata in vigore del trattato di Amsterdam, e di sviluppare tale acquis per contribuire alla realizzazione dell'obiettivo di offrire ai cittadini dell'Unione uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia, senza frontiere interne;";

- iii) il terzo capoverso è soppresso;
- iv) al quinto capoverso, che diventa quarto capoverso, i termini "... non sono parti dei suddetti accordi e non li hanno firmati ..." sono sostituiti da "... non partecipano a tutte le disposizioni dell'acquis di Schengen ..." e, alla fine, i termini "... di accettare, in tutto o in parte, le disposizioni di tali accordi," sono sostituiti da "... di accettare, in tutto o in parte, altre disposizioni di detto acquis;";
- v) al sesto capoverso, che diventa quinto capoverso, i termini alla fine "... e che a tali disposizioni si dovrebbe fare ricorso solo in ultima istanza" sono soppressi;
- vi) al settimo capoverso, che diventa sesto capoverso, i termini alla fine "... Stati che hanno entrambi confermato la loro intenzione di essere vincolati dalle disposizioni summenzionate, in base all'accordo firmato a Lussemburgo il 19 dicembre 1996," sono sostituiti da "... Stati vincolati dall'Unione nordica dei passaporti, unitamente agli Stati nordici membri dell'Unione europea,";
- c) all'articolo 1, la prima frase è sostituita dalla seguente:

"Il Regno del Belgio, la Repubblica di Bulgaria, la Repubblica ceca, il Regno di Danimarca, la Repubblica federale di Germania, la Repubblica di Estonia, la Repubblica ellenica, il Regno di Spagna, la Repubblica francese, la Repubblica italiana, la Repubblica di Cipro, la Repubblica di Lettonia, la Repubblica di Lituania, il Granducato di Lussemburgo, la Repubblica di Ungheria, la Repubblica di Malta, il Regno dei Paesi Bassi, la Repubblica d'Austria, la Repubblica di Polonia, la Repubblica portoghese, la Romania, la Repubblica di Slovenia, la Repubblica slovacca, la Repubblica di Finlandia e il Regno di Svezia sono autorizzati ad attuare tra loro una cooperazione rafforzata nei settori riguardanti le disposizioni definite dal Consiglio che costituiscono l'acquis di Schengen.";

d) l'articolo 2 è sostituito dal seguente:

"L'acquis di Schengen si applica agli Stati membri di cui all'articolo 1, fatte salve le disposizioni dell'articolo 3 dell'atto di adesione del 16 aprile 2003 e dell'articolo 4 dell'atto di adesione del 25 aprile 2005. Il Consiglio si sostituisce al comitato esecutivo istituito dagli accordi di Schengen.";

e) l'articolo 3 è sostituito dal seguente:

"La partecipazione della Danimarca all'adozione delle misure che costituiscono uno sviluppo dell'acquis di Schengen, come pure l'attuazione e l'applicazione di tali misure in Danimarca, sono disciplinate dalle pertinenti disposizioni del protocollo sulla posizione della Danimarca.";

- f) all'articolo 4, primo comma, i termini "..., i quali non sono vincolati dall'acquis di Schengen," sono soppressi;
- g) l'articolo 5 è sostituito dal seguente:
 - "1. Le proposte e le iniziative che si baseranno sull'acquis di Schengen sono soggette alle pertinenti disposizioni dei trattati.

In tale contesto, laddove l'Irlanda o il Regno Unito non abbia notificato per iscritto al Consiglio, entro un congruo periodo di tempo, che desidera partecipare, l'autorizzazione di cui all'articolo 280 D del trattato sul funzionamento dell'Unione europea si considera concessa agli Stati membri di cui all'articolo 1 nonché all'Irlanda o al Regno Unito, laddove uno di essi desideri partecipare ai settori di cooperazione in questione.

- 2. Laddove si ritiene che abbia effettuato la notifica a norma di una decisione di cui all'articolo 4, l'Irlanda¹ o il Regno Unito può nondimeno notificare al Consiglio per iscritto, entro tre mesi, che non desidera partecipare a detta proposta o iniziativa. In tal caso, l'Irlanda o il Regno Unito non partecipa all'adozione di detta proposta o iniziativa. Da quest'ultima notifica, la procedura per l'adozione della misura basata sull'acquis di Schengen è sospesa fino alla conclusione della procedura di cui ai paragrafi 3 o 4 o fino al ritiro di tale notifica in qualunque momento durante tale procedura.
- 3. Allo Stato membro che ha effettuato la notifica di cui al paragrafo 2, le decisioni adottate dal Consiglio a norma dell'articolo 4 cessano di applicarsi dalla data di entrata in vigore della misura proposta, per quanto ritenuto necessario dal Consiglio e alle condizioni da stabilirsi in una decisione del Consiglio che delibera a maggioranza qualificata su proposta della Commissione. Tale decisione è adottata in conformità dei seguenti criteri: il Consiglio si adopera per mantenere la più ampia partecipazione possibile dello Stato membro interessato senza incidere profondamente sul funzionamento pratico delle varie parti dell'acquis di Schengen e rispettandone la coerenza. La Commissione presenta la proposta quanto prima dopo la notifica di cui al paragrafo 2. Il Consiglio, se necessario dopo la convocazione di due sessioni successive, delibera entro quattro mesi dalla proposta della Commissione.

CIG 2/1/07 REV 1 58

-

L'Irlanda definirà la sua posizione riguardo ai paragrafi da 2 a 5 del presente articolo entro il 12 ottobre 2007.

- 4. Se, entro la fine del periodo di quattro mesi, il Consiglio non ha adottato la decisione, uno Stato membro può, senza indugio, chiedere che la questione sia sottoposta al Consiglio europeo. In tal caso il Consiglio europeo, nella riunione successiva, deliberando a maggioranza qualificata su proposta della Commissione, adotta una decisione in conformità dei criteri di cui al paragrafo 3.
- 5. Se, prima della conclusione della procedura di cui ai paragrafi 3 o 4, il Consiglio o, secondo i casi, il Consiglio europeo non ha adottato la decisione, è revocata la sospensione della procedura per l'adozione della misura basata sull'acquis di Schengen. Se detta misura è successivamente adottata, la decisione presa dal Consiglio a norma dell'articolo 4 cessa di applicarsi, dalla data di entrata in vigore di detta misura, allo Stato membro interessato nei limiti e alle condizioni decise dalla Commissione, a meno che detto Stato membro non abbia ritirato la notifica di cui al paragrafo 2 prima dell'adozione della misura. La Commissione delibera entro la data di tale adozione. Nell'adottare la decisione, la Commissione rispetta i criteri di cui al paragrafo 3.";
- h) all'articolo 6, primo comma, prima frase, i termini alla fine "in base all'accordo firmato a Lussemburgo il 19 dicembre 1996" sono soppressi;
- i) l'articolo 7 è abrogato e l'articolo 8 diventa articolo 7;
- j) l'allegato è abrogato.

<u>Protocollo sull'applicazione degli articoli 22bis e 22ter al Regno Unito e all'Irlanda</u>

- 19) Il protocollo sull'applicazione di alcuni aspetti dell'articolo 14 del trattato che istituisce la Comunità europea al Regno Unito e all'Irlanda è così modificato:
 - a) nel titolo del protocollo, il rinvio all'articolo 14 è sostituito dal rinvio agli articoli 22 bis e 22 ter del trattato sul funzionamento dell'Unione europea;
 - b) all'articolo 1, primo comma, lettera a), i termini "di Stati che sono parti contraenti dell'accordo sullo Spazio economico europeo" sono sostituiti da "di Stati membri";
 - c) all'articolo 1, primo e secondo comma, all'articolo 2 e all'articolo 3, secondo comma, il rinvio all'articolo 14 è sostituito dal rinvio agli articoli 22 bis, 22 ter e 69 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

Protocollo sulla posizione del Regno Unito e dell'Irlanda rispetto allo spazio di libertà, sicurezza e giustizia

- Il protocollo sulla posizione del Regno Unito e dell'Irlanda¹ è così modificato: 20)
 - a) nel titolo del protocollo, i termini "rispetto allo spazio di libertà, sicurezza e giustizia" sono aggiunti alla fine;
 - b) nel preambolo secondo capoverso, il rinvio all'articolo 14 è sostituito dal rinvio agli articoli 22 bis e 22 ter del trattato sul funzionamento dell'Unione europea;
 - all'articolo 1, prima frase, i termini "... a norma del titolo IV del trattato che istituisce la c) Comunità europea" sono sostituiti da "... a norma della parte terza, titolo IV del trattato sul funzionamento dell'Unione europea"; la seconda frase è soppressa ed è aggiunto il comma seguente:
 - "Ai fini del presente articolo, per maggioranza qualificata s'intende quella definita conformemente all'articolo 205, paragrafo 3 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea";
 - all'articolo 2, i termini "... disposizione del titolo IV del trattato che istituisce la Comunità europea" sono sostituiti da "... disposizione della parte terza, titolo IV del trattato sul funzionamento dell'Unione europea" e i termini "... l'acquis comunitario" sono sostituiti da "l'acquis comunitario e dell'Unione";
 - l'articolo 3, paragrafo 1 è così modificato: e)
 - al primo comma, prima frase, i termini "... a norma del titolo IV del trattato che i) istituisce la Comunità europea" sono sostituiti da "... in applicazione della parte terza, titolo IV del trattato sul funzionamento dell'Unione europea" e la seconda frase è soppressa;

L'Irlanda definirà la sua posizione riguardo all'estensione del campo di applicazione del presente protocollo entro il 12 ottobre 2007.

ii) i nuovi commi seguenti sono aggiunti dopo il secondo comma:

"Le misure adottate in applicazione dell'articolo 64 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea prevedono le modalità di partecipazione del Regno Unito e dell'Irlanda alle valutazioni concernenti i settori contemplati dalla parte terza, titolo IV di detto trattato.

"Ai fini del presente articolo, per maggioranza qualificata s'intende quella definita conformemente all'articolo 205, paragrafo 3 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea.";

- f) agli articoli 4, 5 e 6, i termini "... a norma del titolo IV del trattato" sono sostituiti da "... in applicazione della parte terza, titolo IV del trattato sul funzionamento dell'Unione europea";
- g) all'articolo 4, seconda frase, il rinvio all'articolo 11, paragrafo 3 è sostituito dal rinvio all'articolo 280 F, paragrafo 1 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea;
- h) è inserito il nuovo articolo 4bis seguente:

Articolo 4 bis

- 1. Le disposizioni del presente protocollo si applicano, per il Regno Unito e l'Irlanda, anche alle misure proposte o adottate a norma della parte terza, titolo IV del trattato sul funzionamento dell'Unione europea per modificare una misura in vigore vincolante per tali paesi.
- 2. Il Consiglio tuttavia, se deliberando su proposta della Commissione accerta che la non partecipazione del Regno Unito o dell'Irlanda alla versione modificata di una misura in vigore rende l'applicazione della misura stessa impraticabile per altri Stati membri o per l'Unione, può esortare il Regno Unito o l'Irlanda a effettuare una notifica a norma dell'articolo 3 o dell'articolo 4. Ai fini dell'articolo 3, dalla data del suddetto accertamento del Consiglio inizia a decorrere un ulteriore periodo di due mesi.

Se, alla fine del periodo di due mesi a decorrere dall'accertamento del Consiglio, il Regno Unito o l'Irlanda non hanno effettuato la notifica a norma dell'articolo 3 o dell'articolo 4, la misura in vigore non è più vincolante per essi né loro applicabile, a meno che lo Stato membro interessato non abbia effettuato una notifica a norma dell'articolo 4 prima dell'entrata in vigore della misura di modifica. Tale disposizione ha effetto dalla data di entrata in vigore della misura di modifica o dalla fine del periodo di due mesi, se posteriore.

Ai fini del presente paragrafo, il Consiglio, dopo aver esaurientemente dibattuto la questione, delibera a maggioranza qualificata dei membri che rappresentano gli Stati membri che partecipano o hanno partecipato all'adozione della misura di modifica. Per maggioranza qualificata del Consiglio si intende quella definita conformemente all'articolo 205, paragrafo 3, lettera a) del trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

- 3. Il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata su proposta della Commissione, può altresì stabilire che il Regno Unito o l'Irlanda si fa carico delle eventuali conseguenze finanziarie dirette, derivanti necessariamente e inevitabilmente dalla cessazione della sua partecipazione alla misura in vigore.
- 4. Il presente articolo non pregiudica l'articolo 4.";
- i) all'articolo 5, la parte di frase seguente è aggiunta alla fine: "..., salvo che il Consiglio, deliberando all'unanimità dei membri previa consultazione del Parlamento europeo, non disponga altrimenti.";
- j) all'articolo 6, i termini "... pertinenti disposizioni di tale trattato, compreso l'articolo 68" sono sostituiti da "... pertinenti disposizioni dei trattati";
- k) è inserito il nuovo articolo 6bis seguente:
 - Il Regno Unito o l'Irlanda non sarà vincolato da norme stabilite in base all'articolo 15 bis del trattato sul funzionamento dell'Unione europea che riguardano il trattamento dei dati personali da parte degli Stati membri nell'esercizio di attività che rientrano nel campo di applicazione dei capi 4 o 5 del titolo IV della parte terza di detto trattato laddove il Regno Unito o l'Irlanda non sia vincolato da norme dell'Unione che disciplinano forme di cooperazione giudiziaria in materia penale o di cooperazione di polizia nell'ambito delle quali devono essere rispettate le disposizioni stabilite in base all'articolo 15 bis.";
- l) all'articolo 7, i termini "Gli articoli 3 e 4" sono sostituiti da "Gli articoli 3, 4 e 4bis" e i termini "... protocollo sull'integrazione dell'acquis di Schengen nell'ambito ..." sono sostituiti da "... protocollo sull'acquis di Schengen integrato nell'ambito ...";
- m) all'articolo 8, i termini "presidente del" sono soppressi.

Protocollo sulla posizione della Danimarca

- 21) Il protocollo sulla posizione della Danimarca è così modificato:
 - a) il preambolo è così modificato:
 - i tre nuovi capoversi seguenti sono inseriti dopo il secondo capoverso:
 "CONSAPEVOLI del fatto che la continuazione ai sensi dei trattati del regime
 giuridico derivante dalla decisione di Edimburgo limiterà in maniera significativa la
 partecipazione della Danimarca in importanti settori di cooperazione dell'Unione e
 che per quest'ultima sarebbe del massimo interesse garantire l'integrità dell'acquis
 nel settore della libertà, sicurezza e giustizia,

DESIDEROSE pertanto di stabilire un quadro giuridico che preveda l'opzione per la Danimarca di partecipare all'adozione delle misure proposte sulla base della parte terza, titolo IV del trattato sul funzionamento dell'Unione europea e accogliendo favorevolmente l'intenzione della Danimarca di avvalersi di tale opzione qualora possibile secondo le proprie norme costituzionali,

PRENDENDO ATTO che la Danimarca non impedirà agli altri Stati membri di sviluppare ulteriormente la loro cooperazione per quanto concerne misure non vincolanti per la Danimarca";

- ii) al penultimo capoverso, i termini "...protocollo sull'integrazione dell'acquis di Schengen nell'ambito...." sono sostituiti da "...protocollo sull'acquis di Schengen integrato nell'ambito...";
- b) la denominazione "PARTE I" è inserita prima dell'articolo 1;
- c) all'articolo 1, prima frase e all'articolo 2, prima frase, i termini "del titolo IV del trattato che istituisce la Comunità europea" sono sostituiti da "della parte terza, titolo IV del trattato sul funzionamento dell'Unione europea";
- c) all'articolo 1, la seconda frase del primo comma è soppressa ed è aggiunto il nuovo comma seguente:
 - "Ai fini del presente articolo, per maggioranza qualificata s'intende quella definita conformemente all'articolo 205, paragrafo 3 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea.";

d) l'articolo 2 è sostituito dal seguente:

"Nessuna disposizione della parte terza, titolo IV del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, nessuna misura adottata a norma di tale titolo, nessuna disposizione di alcun accordo internazionale concluso dall'Unione a norma di tale titolo e nessuna decisione della Corte di giustizia dell'Unione europea sull'interpretazione di tali disposizioni o misure o di misure modificate o modificabili a norma di tale titolo è vincolante o applicabile in Danimarca; nessuna di tali disposizioni, misure o decisioni pregiudica in alcun modo le competenze, i diritti e gli obblighi della Danimarca; nessuna di tali disposizioni, misure o decisioni pregiudica in alcun modo l'acquis comunitario e dell'Unione né costituisce parte del diritto dell'Unione, quali applicabili alla Danimarca. In particolare, gli atti dell'Unione nel settore della cooperazione di polizia e della cooperazione giudiziaria in materia penale, adottati prima dell'entrata in vigore del trattato che modifica il trattato sull'Unione europea e il trattato che istituisce la Comunità europea, che sono modificati, continuano ad essere vincolanti e applicabili alla Danimarca senza modifiche.";

e) è inserito il nuovo articolo 2 bis seguente:

"Articolo 2 bis

L'articolo 2 del presente protocollo si applica anche alle norme stabilite in base all'articolo 15 bis del trattato sul funzionamento dell'Unione europea che riguardano il trattamento dei dati personali da parte degli Stati membri nell'esercizio di attività che rientrano nel campo di applicazione dei capi 4 o 5 del titolo IV della terza parte di detto trattato.";

- f) l'articolo 4 diventa articolo 6;
- g) l'articolo 5, che diventa articolo 4, è così modificato:
 - i) in tutto l'articolo, il termine "decisione" è sostituito da "misura";
 - ii) al paragrafo 1, i termini "... di sviluppare l'acquis di Schengen in forza delle disposizioni del titolo IV del trattato che istituisce la Comunità europea" sono sostituiti da "... volta a sviluppare l'acquis di Schengen e prevista nella presente parte" e i termini "... Stati membri di cui all'articolo 1 del protocollo sull'integrazione dell'acquis di Schengen nell'ambito dell'Unione europea, nonché l'Irlanda o il Regno Unito, se questi ultimi Stati membri partecipano ai settori di cooperazione in questione." sono sostituiti da "... Stati membri vincolati da detta misura.";

- iii) al paragrafo 2 il termine "decisione" è sostituito da "misura" e i termini "...gli Stati membri di cui all'articolo 1 del protocollo sull'integrazione dell'acquis di Schengen nell'ambito dell'Unione europea esamineranno..." sono sostituiti da "... gli Stati membri vincolati da quest'ultima e la Danimarca esamineranno...";
- h) la denominazione "PARTE II" è inserita prima dell'articolo 6, che diventa articolo 5;
- i) l'articolo 6, che diventa articolo 5, è così modificato:
 - i) alla prima frase, i termini "...degli articoli 13, paragrafo 1 e 17 del trattato sull'Unione europea" sono sostituiti da "...dell'articolo 27, dell'articolo 13, paragrafo 1 e degli articoli da 28 a 31 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea" e l'ultima parte di frase "..., ma non impedirà lo sviluppo di una cooperazione rafforzata tra gli Stati membri in questo settore" è soppressa;
 - ii) è inserita la terza frase seguente: "La Danimarca non impedirà agli altri Stati membri di sviluppare ulteriormente la loro cooperazione in questo settore.";
 - iii) alla terza frase, la nuova parte di frase seguente è aggiunta alla fine: "..., né quello di mettere a disposizione dell'Unione capacità militari.";
 - iv) sono inseriti i due nuovi commi seguenti:

"Per gli atti del Consiglio che devono essere adottati all'unanimità si richiede l'unanimità dei membri del Consiglio, ad eccezione del rappresentante del governo danese.

"Ai fini del presente articolo, per maggioranza qualificata s'intende quella definita conformemente all'articolo 205, paragrafo 3 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea.";

- j) la denominazione "PARTE III" è inserita dopo l'articolo 6, che diventa articolo 5;
- k) é inserito l'articolo 6, che riprende il testo dell'articolo 4;
- 1) la denominazione "PARTE IV" è inserita prima dell'articolo 7;

m) è inserito il nuovo articolo 8 seguente:

"Articolo 8

- In qualsiasi momento e fatto salvo l'articolo 7, la Danimarca può, secondo le proprie norme costituzionali, notificare agli altri Stati membri che, con effetto dal primo giorno del mese successivo alla notifica, la parte I è costituita dalle disposizioni di cui all'allegato. In tal caso gli articoli da 5 a 8 sono rinumerati di conseguenza.
- Sei mesi dopo la data in cui prende effetto la notifica di cui al paragrafo 1, tutto l'acquis di Schengen e le misure adottate per sviluppare tale acquis, che erano fino ad allora vincolanti per la Danimarca quali obblighi di diritto internazionale, sono vincolanti per la Danimarca in quanto diritto dell'Unione.";
- al protocollo è aggiunto il nuovo allegato seguente: n)

"ALLEGATO

Articolo 1

Fatto salvo l'articolo 3, la Danimarca non partecipa all'adozione da parte del Consiglio delle misure proposte a norma della parte terza, titolo IV del trattato sul funzionamento dell'Unione europea. Per gli atti del Consiglio che devono essere adottati all'unanimità si richiede l'unanimità dei membri del Consiglio, ad eccezione del rappresentante del governo danese.

Ai fini del presente articolo, la maggioranza qualificata è definita conformemente all'articolo 205, paragrafo 3 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

Articolo 2

A norma dell'articolo 1 e fatti salvi gli articoli 3, 4 e 6, nessuna disposizione della parte terza, titolo IV del trattato sul funzionamento dell'Unione, nessuna misura adottata a norma di detto titolo, nessuna disposizione di accordi internazionali conclusi dall'Unione a norma di detto capo, nessuna decisione della Corte di giustizia dell'Unione europea sull'interpretazione di tali disposizioni o misure è vincolante o applicabile in Danimarca; nessuna di tali disposizioni, misure o decisioni pregiudica in alcun modo le competenze, i diritti e gli obblighi della Danimarca; nessuna di tali disposizioni, misure o decisioni pregiudica in alcun modo l'acquis comunitario e dell'Unione né costituisce parte del diritto dell'Unione, quali applicabili alla Danimarca.

- 1. La Danimarca può notificare per iscritto al presidente del Consiglio, entro tre mesi dalla presentazione di una proposta o iniziativa al Consiglio, a norma della parte terza, titolo IV del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, che desidera partecipare all'adozione ed applicazione della misura proposta; una volta effettuata detta notifica la Danimarca è abilitata a partecipare.
- 2. Se una misura di cui al paragrafo 1 non può essere adottata dopo un congruo periodo di tempo con la partecipazione della Danimarca, essa può essere adottata dal Consiglio a norma dell'articolo 1 senza la partecipazione della Danimarca. In tal caso si applica l'articolo 2.

Articolo 4

La Danimarca, in qualsiasi momento dopo l'adozione di una misura a norma della parte terza, titolo IV del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, può notificare al Consiglio e alla Commissione la sua intenzione di accettarla. In tal caso si applica, con gli opportuni adattamenti la procedura di cui all'articolo 280 F, paragrafo 1 di detto trattato.

Articolo 4bis

- 1. Le disposizioni del presente protocollo si applicano, per la Danimarca, anche alle misure proposte o adottate a norma della parte terza, titolo IV del trattato sul funzionamento dell'Unione europea per modificare una misura in vigore vincolante per tale paese.
- 2. Il Consiglio tuttavia, se deliberando su proposta della Commissione accerta che la non partecipazione della Danimarca alla versione modificata di una misura in vigore rende l'applicazione della misura stessa impraticabile per altri Stati membri o per l'Unione, può esortarla a effettuare una notifica a norma dell'articolo 3 o dell'articolo 4. Ai fini dell'articolo 3, dalla data del suddetto accertamento del Consiglio inizia a decorrere un ulteriore periodo di due mesi.

Se, alla fine del periodo di due mesi a decorrere dall'accertamento del Consiglio, la Danimarca non ha effettuato la notifica a norma dell'articolo 3 o dell'articolo 4, la misura in vigore non è più vincolante né ad essa applicabile, a meno che essa non abbia effettuato una notifica a norma dell'articolo 4 prima dell'entrata in vigore della misura di modifica. Tale disposizione ha effetto dalla data di entrata in vigore della misura di modifica o dalla fine del periodo di due mesi, se posteriore.

Ai fini del presente paragrafo, il Consiglio, dopo aver esaurientemente dibattuto la questione, delibera a maggioranza qualificata dei membri che rappresentano gli Stati membri che partecipano o hanno partecipato all'adozione della misura di modifica. Per maggioranza qualificata del Consiglio si intende quella definita conformemente all'articolo 205, paragrafo 3, lettera a) del trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

- 3. Il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata su proposta della Commissione, può altresì stabilire che la Danimarca si fa carico delle eventuali conseguenze finanziarie dirette, derivanti necessariamente e inevitabilmente dalla cessazione della sua partecipazione alla misura in vigore.
- 4. Il presente articolo non pregiudica l'articolo 4.";

Articolo 5

1. La notifica di cui all'articolo 4 è presentata entro sei mesi dall'adozione finale di una misura, se tale misura si fonda sull'acquis di Schengen.

Qualora la Danimarca non presenti una notifica conformemente all'articolo 3 o 4 in relazione a misure che si fondano sull'acquis di Schengen, gli Stati membri vincolati da tali misure e la Danimarca esamineranno le iniziative appropriate da intraprendere.

2. Una notifica a norma dell'articolo 3 relativa a misure che si fondano sull'acquis di Schengen è irrevocabilmente considerata una notifica a norma dell'articolo 3 ai fini di qualsiasi altra proposta o iniziativa che intende fondarsi sulla misura in questione, purché tale proposta o iniziativa si fondi sull'acquis di Schengen.

Articolo 5 bis

La Danimarca non sarà vincolata da norme stabilite in base all'articolo 15 bis del trattato sul funzionamento dell'Unione europea che riguardano il trattamento dei dati personali da parte degli Stati membri nell'esercizio di attività che rientrano nel campo di applicazione dei capi 4 o 5 del titolo IV della parte terza di detto trattato laddove non sia vincolata da norme dell'Unione che disciplinano forme di cooperazione giudiziaria in materia penale o di cooperazione di polizia nell'ambito delle quali devono essere rispettate le disposizioni stabilite in base all'articolo 15 bis.

Qualora, nei casi previsti nella presente parte, la Danimarca sia vincolata da una misura adottata dal Consiglio a norma della parte terza, titolo IV, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, si applicano alla Danimarca, in relazione a detta misura, le pertinenti disposizioni di detto trattato.

Articolo 7

Qualora la Danimarca non sia vincolata da una misura adottata a norma della parte terza, titolo IV del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, essa non subisce alcuna conseguenza finanziaria di tale misura diversa dai costi amministrativi che ne derivano per le istituzioni, a meno che il Consiglio, deliberando all'unanimità previa consultazione del Parlamento europeo, decida altrimenti.".

Protocollo sull'asilo per i cittadini dell'Unione

- Il protocollo sull'asilo per i cittadini degli Stati membri dell'Unione europea è così modificato:
 - a) il preambolo è così modificato:
 - i) il primo capoverso è sostituito dal seguente:
 - "CONSIDERANDO che, in base all'articolo 6, paragrafo 1 del trattato sull'Unione europea, l'Unione riconosce i diritti, le libertà e i principi sanciti nella Carta dei diritti fondamentali;";
 - è inserito il nuovo secondo capoverso seguente: ii)
 - "CONSIDERANDO che, in base all'articolo 6, paragrafo 3 del trattato sull'Unione europea, i diritti fondamentali garantiti dalla Convenzione europea di salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali fanno parte del diritto dell'Unione in quanto principi generali;";
 - iii) al terzo e al quarto capoverso, che diventano quarto e quinto, il termine "principi" è sostituito da "valori";
 - iv) il settimo capoverso, che diventa ottavo, è soppresso;

- b) l'articolo unico è così modificato:
 - i) alla lettera b), dopo i termini "...il Consiglio" sono inseriti i termini "o, se del caso, il Consiglio europeo" e i termini "... nei confronti dello Stato membro di cui il richiedente è cittadino; "sono aggiunti alla fine;
- ii) il testo della lettera c) è sostituito dal seguente:
 - "c) se il Consiglio ha adottato una decisione conformemente all'articolo 7, paragrafo 1 del trattato sull'Unione europea nei riguardi dello Stato membro di cui il richiedente è cittadino ovvero se il Consiglio europeo ha adottato una decisione conformemente all'articolo 7, paragrafo 2 di detto trattato riguardo allo Stato membro di cui il richiedente è cittadino;".

Protocollo sulla coesione economica, sociale e territoriale

- 23) Il protocollo sulla coesione economica e sociale è così modificato:
 - a) in tutto il protocollo, i termini "coesione economica e sociale" sono sostituiti da "coesione economica, sociale e territoriale";
 - b) il preambolo è così modificato:
 - i) i primi due capoversi sono sostituiti dal nuovo primo capoverso seguente:
 - "RICORDANDO che l'articolo 3 del trattato sull'Unione europea prevede tra gli altri obiettivi quello di promuovere la coesione economica, sociale e territoriale e la solidarietà tra gli Stati membri e che tale coesione figura tra i settori di competenza concorrente dell'Unione enunciati all'articolo 4, paragrafo 2, lettera c) di detto trattato;";
 - ii) il quarto capoverso, che diventa terzo, è sostituito dal seguente:
 - "RICORDANDO che l'articolo 161 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea prevede l'istituzione di un fondo di coesione;";
 - iii) il quinto, sesto e quattordicesimo capoverso sono soppressi;

- iv) all'undicesimo capoverso, che diventa ottavo, i termini alla fine "... e sottolineano l'importanza dell'inclusione della coesione economica e sociale negli articoli 2 e 3 del trattato" sono soppressi;
- v) al quindicesimo capoverso, che diventa undicesimo, i termini "... da istituire entro il 31 dicembre 1993..." sono soppressi;
- w) all'ultimo capoverso, il rinvio al trattato che istituisce la Comunità europea è sostituito dal rinvio al trattato sull'Unione europea e al trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

Altri protocolli

- 24) Nel protocollo sulla Francia, i termini "... nei suoi territori d'oltremare..." sono sostituiti da "... nella Nuova Caledonia, nella Polinesia francese e a Wallis e Futuna ...".
- 25) Il protocollo sull'articolo 17 del trattato sull'Unione europea è così modificato:
 - a) nel titolo del protocollo, il rinvio all'articolo 17 è sostituito dal rinvio all'articolo 27, paragrafo 2;
 - b) nel dispositivo, la parte di frase finale "entro un anno dall'entrata in vigore del trattato di Amsterdam" è soppressa.
- 26) Nel protocollo sulle importazioni nell'Unione europea di prodotti del petrolio raffinati nelle Antille olandesi, all'articolo 3, paragrafo 3, seconda frase, i termini "... con decisione presa a maggioranza qualificata" sono soppressi.
- 27) Il protocollo sull'articolo 141 del trattato che istituisce la Comunità europea è così modificato:
 - a) nel titolo del protocollo, il rinvio al trattato che istituisce la Comunità europea è sostituito da un rinvio al trattato sul funzionamento dell'Unione europea;
 - b) nella disposizione unica, i termini "sul funzionamento dell'Unione europea" sono inseriti dopo i termini "dell'articolo 141 del trattato".

- **28)** Nel protocollo concernente il regime particolare applicabile alla Groenlandia, l'articolo 2 è soppresso.
- **29)** Il protocollo allegato al trattato sull'Unione europea e ai trattati che istituiscono le Comunità europee è così modificato:
 - a) la denominazione del protocollo è sostituita da "Protocollo sull'articolo 40.3.3 della Costituzione irlandese";
 - b) i termini "Nessuna disposizione del trattato sull'Unione europea, dei trattati che istituiscono le Comunità europee ..." sono sostituiti da "Nessuna disposizione dei trattati, del trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica...".
- 30) Il protocollo relativo alle conseguenze finanziarie della scadenza del trattato CECA e al Fondo di ricerca carbone e acciaio è così modificato:
 - a) nel preambolo, i primi due capoversi sono sostituiti dal nuovo primo capoverso seguente:
 - "RAMMENTANDO che tutte le attività e passività della Comunità europea del carbone e dell'acciaio, esistenti al 23 luglio 2002, sono state trasferite alla Comunità europea a partire dal 24 luglio 2002;";
 - b) all'articolo 1, il paragrafo 1 è soppresso e gli altri due paragrafi sono rinumerati di conseguenza;
 - c) l'articolo 2 è scisso in due commi, il primo dei quali finisce con i termini "... compresi i principi essenziali.". L'articolo è inoltre così modificato:
 - i) al primo comma, i termini "deliberando all'unanimità su proposta della Commissione " sono sostituiti da "deliberando secondo una procedura legislativa speciale" e il termine "consultazione" è sostituito da "approvazione";
 - ii) al secondo comma, i termini "e le appropriate procedure decisionali, in particolare per l'adozione degli orientamenti ..." sono sostituiti da "Il Consiglio, su proposta della Commissione e previa consultazione del Parlamento europeo, adotta le misure che stabiliscono gli orientamenti ...";
 - d) l'articolo 4 è abrogato.

PROTOCOLLO (n. 12)

CHE MODIFICA IL TRATTATO CHE ISTITUISCE LA COMUNITÀ EUROPEA DELL'ENERGIA ATOMICA

LE ALTE PARTI CONTRAENTI,

RAMMENTANDO l'importanza del fatto che le disposizioni del trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica continuino a produrre pienamente effetti giuridici,

DESIDEROSE di adattare tale trattato alle nuove regole definite dal trattato sull'Unione europea e dal trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare nei settori istituzionale e finanziario.

HANNO CONVENUTO le disposizioni seguenti, che sono allegate al trattato che modifica il trattato sull'Unione europea e il trattato che istituisce la Comunità europea e che modificano il trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica come segue:

Articolo 1

Il presente protocollo modifica il trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica (trattato CEEA) nella versione in vigore al momento dell'entrata in vigore del trattato che modifica il trattato sull'Unione europea e il trattato che istituisce la Comunità europea.

Articolo 2

La denominazione del titolo III del trattato CEEA "Disposizioni istituzionali" è sostituita da "Disposizioni istituzionali e finanziarie".

All'inizio del titolo III del trattato CEEA è inserito il nuovo capo seguente:

"CAPO I

APPLICAZIONE DI ALCUNE DISPOSIZIONI DEL TRATTATO SULL'UNIONE EUROPEA E DEL TRATTATO SUL FUNZIONAMENTO DELL'UNIONE EUROPEA

Articolo 106 bis

- 1. Gli articoli 9, 9 A, 9 B, 9 C, 9 D, 9 E e 9 F del trattato sull'Unione europea, gli articoli 246, 256 bis, 249, 249 A, 249 D, 249 B, 249 C, 253 e 254, gli articoli 195 e 21 bis e 268, 269 e 270 bis del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, gli articoli 7, 34 e 35 del trattato sull'Unione europea, gli articoli da 190 a 201, 201 bis, da 204 a 209, da 213 a 236, gli articoli 238, 239, 240, 292, gli articoli da 241 a 245, gli articoli 248 e 247, gli articoli 258, 259, 260 e 262, 250, 251, 252, 254 bis, 21 bis, 247, 258, 210, 256, 270 ter, 272, 273, 273 bis, 274, 275, 276 e 277, gli articoli 279, 279 bis, 279 ter e 280, gli articoli 283 e 290 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea e l'articolo 33, paragrafí 2 e 5 del trattato sull'Unione europea nonché il protocollo sulle disposizioni transitorie si applicano al presente trattato.
- 2. Nel quadro del presente trattato, i riferimenti all'Unione, al "trattato sull'Unione europea", al "trattato sul funzionamento dell'Unione europea" o ai "trattati" fatti nelle disposizioni di cui al paragrafo 1 e in quelle dei protocolli allegati sia ai suddetti trattati sia al presente trattato si intendono, rispettivamente, come riferimenti alla Comunità europea dell'energia atomica e al presente trattato.
- 3. Le disposizioni del trattato sull'Unione europea e del trattato sul funzionamento dell'Unione europea non derogano a quanto stipulato dal presente trattato.".

Articolo 4

Al titolo III del trattato CEEA, i capi I, II e III diventano rispettivamente II, III, IV.

Articolo 5

L'articolo 3, gli articoli da 107 a 132, gli articoli da 136 a 143, gli articoli da 146 a 156, gli articoli da 158 a 163, gli articoli da 165 a 170, gli articoli 173, 173 A e 175, gli articoli da 177 a 179 bis, gli articoli 180 ter e 181, gli articoli 183, 183 A, 190 e 204 del trattato CEEA sono abrogati.

La denominazione del titolo IV del trattato CEEA "Disposizioni finanziarie" è sostituita dalla denominazione "Disposizioni finanziarie particolari".

Articolo 7

- 1. All'articolo 38, terzo comma e all'articolo 82, terzo comma del trattato CEEA, i riferimenti agli articoli 141 e 142 sono sostituiti rispettivamente dai riferimenti agli articoli 226 e 227 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea.
- 2. All'articolo 171, paragrafo 2 e all'articolo 176, paragrafo 3 del trattato CEEA, il riferimento all'articolo 183 è sostituito dal riferimento all'articolo 279 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea.
- 3. All'articolo 172, paragrafo 4 del trattato CEEA, il riferimento all'articolo 177, paragrafo 5 è sostituito dal riferimento all'articolo 272 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea.
- 4. Nel trattato CEEA i termini "Corte di giustizia" sono sostituiti da "Corte di giustizia dell'Unione europea".

Articolo 8

L'articolo 191 del trattato CEEA è sostituito dal seguente:

"Articolo 191

La Comunità gode, sul territorio degli Stati membri, dei privilegi e delle immunità necessari all'assolvimento dei suoi compiti, alle condizioni definite dal protocollo sui privilegi e sulle immunità dell'Unione europea.".

L'articolo 206 del trattato CEEA è sostituito dal seguente:

"Articolo 206

La Comunità può concludere con uno o più Stati o organizzazioni internazionali accordi che istituiscano un'associazione caratterizzata da diritti ed obblighi reciproci, da azioni in comune e da procedure particolari.

Tali accordi sono conclusi dal Consiglio che delibera all'unanimità, previa consultazione del Parlamento europeo.

Qualora tali accordi comportino emendamenti del presente trattato, questi ultimi devono essere precedentemente adottati secondo la procedura di cui all'articolo 33 del trattato sull'Unione europea.".

Articolo 10

Le entrate e le spese della Comunità europea dell'energia atomica, ad eccezione di quelle dell'agenzia di approvvigionamento e delle imprese comuni, sono iscritte nel bilancio dell'Unione.